Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 334

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 4 dicembre 1981** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di conto corrente postale per rinnovo abbonamenti, salvo conguaglio, alla Gazzetta Ufficiale 1982.

I Signori abbonati sono pregati, nel loro interesse, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che leggeranno nell'avviso allegato al conto corrente.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare ai numeri (06) 85082221-85082149.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Regione Veneto - Unità sanitaria locale n. 7, in Valdagno: Concorso ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia presso lo stabilimento ospedaliero di Montecchio Maggiore.

Regione Veneto - Unità sanitaria locale n. 30 « Medio Polesine », in Rovigo: Concorsi a posti di personale sanitario medico presso l'ospedale « S. Maria della misericordia » di Rovigo.

Regione Veneto - Unità sanitaria locale n. 18 « Riviera del Brenta », in Dolo: Concorso ad un posto di direttore di farmacia.

Regione Veneto - Unità sanitaria locale n. 1, in Pieve di Cadore: Concorso ad un posto di primario medico della divisione di pediatria presso lo stabilimento ospedaliero di Pieve di Cadore.

Regione Veneto - Unità sanitaria locale n. 19 « Del Mediobrenta », in Cittadella: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Regione Toscana - Unità sanitaria locale « Zona 10/D », in Firenze: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Regione Toscana - Unità sanitaria locale n. 12 « Area pisana », in Pisa: Concorso ad un posto di assistente medico addetto al terzo servizio di anestesia e rianimazione.

Regione Calabria - Unità sanitaria locale n. 28, in Locri: Concorso a due posti di aiuto di chirurgia presso il presidio ospedaliero di Locri.

Regione Umbria - Unità sanitaria locale n. 10 « Dell'Orvietano », in Orvieto: Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale presso il presidio ospedaliero di Orvieto.

Provincia di Trento - Unità sanitaria locale del comprensorio della Bassa Valsugana e del Tesino, in Borgo Valsugana: Concorso ad un posto di assistente di radiologia medica presso il presidio ospedaliero di Borgo Valsugana.

Ospedali riuniti di Verbania: Concorsi a posti di personale sanitario medico presso lo stabilimento ospedaliero di Verbania.

Ospedali « Civile, M. Paternò Arezzo e G. B. Odierna » di Ragusa: Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi.

Ospedale « Barone Lombardo e Maria SS. del Monte » di Canicattì: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Ospedale « S. Francesco » di Nuoro:

Concorso a due posti di assistente di pediatria.

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale civile « S. Maria della misericordia » di Udine: Concorso ad un posto di aiuto dell'istituto di fisioterapia.

Ospedale di Monza: Concorso ad un posto di primario del servizio di radiologia.

Istituto nazionale di riposo e cura per anziani « V. Emanuele II » di Ancona: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale « S. Leonardo » di Castellammare di Stabia: Concorso ad un posto di primario ostetrico.

Ospedale « A. Ajello e B. Nagar » di Mazara del Vallo:

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale dell'ospedale di Pantelleria.

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi.

Ospedale « Garibaldi » di Catania:

Concorso ad un posto di assistente di geriatria.

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a sei posti di assistente di immunoematologia.

Ospedale « V. Emanuele, Isolamento e Dubini » di Caltanissetta: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale civile « S. Maria degli angeli » di Pordenone: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale « Villa Sofia » di Palermo:

Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di aiuto della divisione perinatale e neonatologica.

Ospedale « Basso Ragusa Mario » di Militello Val di Catania: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale « Moriggia-Pelascina » di Gravedona: Concorso ad un posto di aiuto di radiologia.

Ospedale « R. Binaghi » di Cagliari: Concorso ad un posto di primario di pneumologia addetto al servizio di fisiopatologia e fisiokinesiterapia respiratoria.

Ospedale « G. da Procida » di Salerno: Concorso ad un posto di assistente di pneumotisiologia.

Ospedale « V. Emanuele II » di Catania: Concorso a due posti di assistente del pronto soccorso pediatrico.

Ospedale « Umberto I » di Enna: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto dirigente di otorinolaringoiatria.

Istituto neurologico « C. Besta » di Milano: Concorso ad un posto di aiuto di neuropsichiatria infantile.

Ospedale « V. Emanuele III » di Salemi: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di pediatria.

Ospedale « Niguarda-Ca' Granda » di Milano: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale circoscrizionale « Busacca » di Scicli: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale « Maria Vittoria » di Torino:

Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di aiuto di neurologia.

Istituti clinici di perfezionamento di Milano: Concorso ad un posto di aiuto di anestesia.

Ospedale « S. Giacomo d'Altopasso » di Licata: Concorso ad un posto di aiuto di otorinolaringoiatria - sezione aggregata alla chirurgia.

Ordine mauriziano di Torino: Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale presso l'ospedale mauriziano di Valenza.

Ospedale « S. Giovanni di Dio » di Agrigento: Concorso a due posti di assistente di radiologia.

Istituto « G. Gaslini » di Genova-Quarto: Concorso ad un posto di ispettore sanitario.

Ospedale civile « B.V. delle grazie » di Latisana: Concorso ad un posto di assistente geriatra.

Ospedale « Maria SS. Addolorata » di Biancavilla: Concorso ad un posto di assistente del servizio di guardia medica e pronto soccorso.

Fondazione « Clinica del lavoro » di Pavia: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale « Barone I. Romeo » di Patti: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedali « Galliera » di Genova: Concorso ad un posto di assistente della divisione di neurochirurgia.

Ospedale « San Biagio » di Marsala: Concorso ad un posto di assistente di radiologia medica.

Ospedale « G. Manai » di Bonorva:

Concorso ad un posto di aiuto di tisiologia.

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale « S. Antonio abate e R. La Russa » di Trapani: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale di Caserta:

Concorso ad un posto di aiuto capo settore del servizio di laboratorio di analisi.

Avviso di rettifica.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 novembre 1981, n. 698.

Adeguamento e proroga dei contributi dello Stato alla Società europea di cultura (SEC).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'anno finanziario 1981 il contributo annuo di lire 50 milioni a favore della Società europea di cultura (SEC) con sede in Venezia, previsto dalla legge 15 novembre 1975, n. 585, è elevato a lire 100 milioni e prorogato fino all'anno 1990.

Art. 2.

All'onere di lire 100 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1981 si provvede, per lire 50 milioni, mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il suddetto anno finanziario e, per lire 50 milioni, mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 1606 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 novembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — SCOTTI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 30 settembre 1981.

Approvazione della seconda variazione di bilancio del fondo di rotazione per favorire l'accesso di progetti al Fondo sociale europeo, per l'esercizio finanziario 1981.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che prevede la costituzione, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di un fondo di rotazione per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati dagli organismi indicati nell'art. 8 della decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 71/66/CEE del 1° febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE, del 20 dicembre 1977;

Visto il regolamento (CEE) n. 2894/77 del 20 dicembre 1977 che modifica il regolamento (CEE) n. 858/55 relativo a talune modalità amministrative e finanziarie di funzionamento del Fondo sociale europeo;

Considerato che il predetto fondo di rotazione, ai sensi della citata legge, ha una propria autonomia amministrativa;

Visto il proprio decreto 15 gennaio 1981, con il quale è stato approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese del fondo di rotazione sopra indicato per l'esercizio finanziario 1981;

Visto il proprio decreto 21 marzo 1981 con il quale è stato approvato il rendiconto generale delle entrate e delle spese per l'esercizio 1980;

Ritenuto indispensabile attribuire all'apposito nuovo capitolo della spesa del titolo III - partite di giro - la somma di L. 3.041.431.311 già indicata al cap. 1094 del bilancio finanziario 1980 come rimasta da pagare mediante acquisizione al corrispondente capitolo d'entrata della somma di pari importo;

Accertato che sono giacenti presso la tesoreria centrale dello Stato come maggiori entrate le somme di L. 3.833.655.812, di L. 1.524.000.000, di L. 5.578.383.600 e di L. 2.325.734.400 versate dalla commissione delle Comunità europee;

Considerato che tali entrate sono destinate all'erogazione di somme versate dalla Comunità economica europea in favore degli organismi indicati nelle norme comunitarie sopra citate;

Ritenuto infine necessario integrare la denominazione del capitolo d'entrata 5301 in relazione al recupero di somme della Comunità economica europea erogate agli organismi sopra citati;

Decreta:

Art. 1.

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del fondo di rotazione indicato nelle premesse sono apportate le seguenti variazioni:

Parte I - ENTRATE

In aumento:

Cap. 5301. — Somme della Comunità europea (Fondo sociale europeo) destinate agli organismi indicati nell'art. 8 della decisione n. 71/66/CEE modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977 a titolo di contributi dovuti ai sensi del regolamento n. 2894/77 del 20 dicembre 1977, connessi agli interventi di cui agli artt. 25 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 . . . . . L. 13.261.783.812

Parte II - SPESE

In aumento:

Cap. 5201. — Somme della Comunità europea (Fondo sociale europeo) da erogare agli organismi indicati nell'art. 8 della decisione n. 77/66/CEE modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977 a titolo di contributi dovuti ai sensi del regolamento n. 2894/77 del 20 dicembre 1977, connessi agli interventi di cui agli artt. 25 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 . . . . . L. 13.261.783.812

Art. 2.

Il capitolo d'entrata n. 5301 del bilancio di previsione del fondo di rotazione per l'esercizio finanziario 1981 è così integrato: « Somme della Comunità europea (Fondo sociale europeo) destinate agli organismi indicati nell'art. 8 della decisione n. 71/66/CEE modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977 a titolo di contributi dovuti ai sensi del regolamento n. 2894/77 del 20 dicembre 1977, connessi agli interventi di cui agli artt. 25 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, nonché somme recuperate sui contributi erogati ai medesimi organismi ».

Roma, addì 30 settembre 1981

Il Ministro: DI GIESI

(6878)

DECRETO 6 novembre 1981.

Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e degli altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia degli immobili adibiti ad uso abitazione e altri usi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 23, sul conglobamento e perequazione salariale in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani;

Visto l'art. 3 della legge sopracitata che demanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori di cui sopra nel caso di variazioni del costo della vita;

Vista la nota n. 21714 del 13 ottobre 1981 con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica che l'indennità di contingenza per i lavoratori dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e del credito ha subito la variazione di 10 punti a decorrere dal 1° agosto 1981;

Visti i precedenti decreti ministeriali, con i quali venivano apportati gli aumenti giornalieri in relazione alla variazione degli indici del costo della vita ed in particolare l'ultimo del 5 giugno 1981;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione come sopra intervenuta;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° agosto 1981, ai minimi di retribuzione spettante, ai sensi della legge 4 febbraio 1958, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia, ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo degli immobili ad uso abitazione e altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale e di istituti autonomi per le case popolari, nelle misure fissate da contratti integrativi provinciali, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri:

1ª *Zona* (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo):

portieri 381,00
addetti alle pulizie 357,50

2ª *Zona* (Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania - escluso Napoli - Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia - escluso Palermo):

portieri 327,50
addetti alle pulizie 307,50

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1981

Il Ministro: DI GIESI

(6802)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 15 settembre 1981.

Modificazione all'art. 6 del decreto ministeriale 8 luglio 1981. Utilizzazione dei certificati di credito del Tesoro triennali con godimento 1° agosto 1981, da conferirsi al fondo di dotazione dell'IRI, per la formazione della liquidità necessaria alle società controllate.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 14 maggio 1981, n. 209, convertito, con modificazioni, nella legge 1° luglio 1981, n. 345, recante conferimento al fondo di dotazione dell'IRI della somma di lire 1.750 miliardi, con il quale si è stabilito che il conferimento stesso avvenga, quanto a lire 750 miliardi, mediante attribuzione all'Istituto stesso di titoli del Tesoro, dall'IRI destinati a ricapitalizzazione e finanziamento dei programmi approvati, attraverso riduzione, di pari ammontare, dell'indebitamento bancario proprio e di quello delle società controllate, con corrispondente formazione di liquidità;

Visto il proprio decreto n. 259368/66-AT-2 in data 8 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1981, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 249, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 14 luglio 1981, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro di durata triennale, per l'importo di lire 750 miliardi, con godimento 1° agosto 1981, ad interesse fisso pagabile posticipatamente in rate annuali, da destinarsi alle finalità di cui al cennato decreto-legge n. 209;

Vista la lettera in data 14 settembre 1981 con la quale il Ministro delle partecipazioni statali prospetta la necessità di migliorare le possibilità di formazione della liquidità di cui all'art. 2 della legge n. 209;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

L'art. 6 del decreto ministeriale n. 259368/66-AT-2 dell'8 luglio 1981, meglio citato nelle premesse, è modificato come segue:

dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

« I titoli per i quali non sia ancora intervenuta l'indicazione di consegna possono essere temporaneamente utilizzati dall'IRI per la formazione della liquidità strettamente necessaria alle società controllate assegnatarie dei titoli stessi ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1981
Registro n. 24 *Tesoro, foglio n.* 28

(6861)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 15 settembre 1981.

Approvazione di condizioni particolari di polizza presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni speciali di polizza regolanti la facoltà di adeguamento volontario del capitale e della rendita assicurati con le polizze « indicizzate » al costo della vita;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le condizioni particolari di polizza regolanti la facoltà per il contraente di adeguare il capitale o la rendita assicurati relativi alle tariffe indicizzate 3/N - 3/S - 9/N e 9/S già approvate con decreti ministeriali 24 novembre 1979, n. 12267, e 5 dicembre 1980, n. 12832.

Art. 2.

I tassi di premio da adottare per le polizze suppletive emesse per « adeguamento volontario » devono intendersi quelli relativi a capitali eccedenti i 5 milioni di lire o a rendite eccedenti le 600.000 lire.

Le polizze suppletive devono avere la stessa scadenza contrattuale o del periodo di differimento della polizza base.

Roma, addì 15 settembre 1981

Il Ministro: MARCORA

(6704)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 3258/81 del Consiglio, del 19 ottobre 1981, relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Malaysia sul commercio dei tessili.

Regolamento (CEE) n. 3259/81 del Consiglio, del 19 ottobre 1981, concernente la conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare ungherese sul commercio dei tessili nonché dell'accordo sotto forma di scambio di lettere.

Pubblicati nel n. L 332 *del* 19 *novembre* 1981.

(317/C)

Regolamento (CEE) n. 3260/81 del Consiglio, del 9 novembre 1981, relativo all'applicazione della decisione n. 1/81 del consiglio di cooperazione CEE-Marocco, del 30 ottobre 1981, che deroga a talune disposizioni concernenti la definizione della nozione di « prodotti originari », contenute nell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco.

Regolamento (CEE) n. 3261/81 della commissione, del 16 novembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3262/81 della commissione, del 16 novembre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3263/81 della commissione, del 16 novembre 1981, che stabilisce le modalità di applicazione relative alle vendite mediante gara o alle vendite a prezzi fissati in anticipo delle uve secche e dei fichi secchi detenuti dagli organismi ammassatori.

Regolamento (CEE) n. 3264/81 della commissione, del 16 novembre 1981, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero al regno dello Swaziland a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 3265/81 della commissione, del 16 novembre 1981, relativo all'apertura di una gara per la vendita di uve secche detenute dagli organismi ammassatori greci.

Regolamento (CEE) n. 3266/81 della commissione, del 16 novembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3267/81 della commissione, del 16 novembre 1981, che modifica i prelievi all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 329 *del* 17 *novembre* 1981.

(318/C)

Regolamento (CEE) n. 3268/81 del Consiglio, del 9 novembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 2915/79 per quanto concerne il contingente tariffario annuo per il formaggio « Cheddar ».

Regolamento (CEE) n. 3269/81 del Consiglio, del 16 novembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 3501/80 che stabilisce massimali ed una sorveglianza comunitaria per le importazioni di taluni prodotti originari del Portogallo (1981).

Regolamento (CEE) n. 3270/81 del Consiglio, del 16 novembre 1981, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2053/81, (CEE) n. 2054/81, (CEE) n. 2055/81, (CEE) n. 2056/81 e (CEE) n. 2057/81 recanti apertura, ripartizione e modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari di taluni vini, della voce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari del Portogallo (1981/82).

Regolamento (CEE) n. 3271/81 della commissione, del 17 novembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3272/81 della commissione, del 17 novembre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3273/81 della commissione, del 17 novembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 330 *del* 18 *novembre* 1981.

(319/C)

Regolamento (CEE) n. 3274/81 del Consiglio, del 16 novembre 1981, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di ferrosilicio della sottovoce 73.02 C della tarifa doganale comune (1982).

Regolamento (CEE) n. 3275/81 del Consiglio, del 16 novembre 1981, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di ferrosilico-manganese della sottovoce 73.02 D della tariffa doganale comune (1982).

Regolamento (CEE) n. 3276/81 del Consiglio, del 16 novembre 1981, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di carta da giornale, della sottovoce 48.01 A della tariffa doganale comune (anno 1982), e relativo all'estensione del beneficio dello stesso contingente a talune carte.

Regolamento (CEE) n. 3277/81 della commissione, del 18 novembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3278/81 della commissione, del 18 novembre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3279/81 della commissione, del 18 novembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3280/81 della commissione, del 18 novembre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3281/81 della commissione, del 17 novembre 1981, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili.

Regolamento (CEE) n. 3282/81 della commissione, del 16 novembre 1981, relativo alla fornitura di semolino di granturco all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 3283/81 della commissione, del 18 novembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1188/77 concernente la comunicazione alla commissione, da parte degli Stati membri, dei dati relativi all'importazione e all'esportazione di determinati prodotti agricoli.

Regolamento (CEE) n. 3284/81 della commissione, del 18 novembre 1981, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 3285/81 della commissione, del 18 novembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3286/81 della commissione, del 18 novembre 1981, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Pubblicati nel n. L 331 *del* 19 *novembre* 1981.

(320/C)

Regolamento (CEE) n. 3287/81 del Consiglio, del 16 novembre 1981, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni legni compensati di conifere, della voce ex 44.15 della tariffa doganale comune (anno 1982).

Regolamento (CEE) n. 3288/81 del Consiglio, del 16 novembre 1981, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per la seta greggia (non torta), della voce 50.02 della tariffa doganale comune (anno 1982).

Regolamento (CEE) n. 3289/81 del Consiglio, del 16 novembre 1981, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i filati interamente di seta, non preparati per la vendita al minuto, della voce 50.04 della tariffa doganale comune (anno 1982).

Regolamento (CEE) n. 3290/81 del Consiglio, del 16 novembre 1981, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i filati interamente di borra di seta (schappe), non preparati per la vendita al minuto, della sottovoce 50.05 A della tariffa doganale comune (anno 1982).

Regolamento (CEE) n. 3291/81 della commissione, del 19 novembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3292/81 della commissione, del 19 novembre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3293/81 della commissione, del 19 novembre 1981, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 3294/81 della commissione, del 19 novembre 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 3295/81 della commissione, del 19 novembre 1981, che fissa l'importo supplementare per le uova in guscio.

Regolamento (CEE) n. 3296/81 della commissione, del 19 novembre 1981, che fissa gli importi supplementari per il pollame vivo e il pollame macellato.

Regolamento (CEE) n 3297/81 della commissione, del 19 novembre 1981, che fissa l'importo supplementare per i prodotti di uova.

Regolamento (CEE) n. 3298/81 della commissione, del 19 novembre 1981, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame.

Regolamento (CEE) n. 3299/81 della commissione, del 19 novembre 1981, che fissa l'importo supplementare per l'ovoalbumina e la lattoalbumina.

Pubblicati nel n. L 333 *del* 20 *novembre* 1981.

(321/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione

(Proroga delle agevolazioni fiscali per le obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 6 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, e all'art. 57 della legge 5 agosto 1978, n. 457).

L'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia ha redatto il testo del decreto-legge 28 settembre 1981, n. 540 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 29 settembre 1981) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 27 novembre 1981, n. 676 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 328 del 28 novembre 1981).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

Il termine del 30 settembre 1981 indicato nei numeri 1, 2 e 3 del primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, *è prorogato al* 30 *ottobre* 1982.

Relativamente alle obbligazioni e titoli similari emessi e sottoscritti dopo la data di entrata in vigore del presente decreto le agevolazioni di cui al predetto art. 6 si applicano ai titoli aventi scadenza non inferiore a diciotto mesi e sempreché essi non siano emessi in connessione a rimborsi anticipati di titoli precedentemente emessi.

Art. 2.

Nell'art. 57 della legge 5 agosto 1978, n. 457, le parole « entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « *entro il* 30 *settembre* 1982 ».

Art. 2-*bis*.

A decorrere dal 1° *ottobre* 1982 *il primo comma dell'art.* 26 *del decreto del Presidente della Repubblica* 29 *settembre* 1973, *n.* 600, *è sostituito dal seguente*:

« *Le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni e titoli similari devono operare una ritenuta del* 10 *per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai possessori. La ritenuta non deve essere operata sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari esenti da imposte sul reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica* 29 *settembre* 1973, *n.* 601. »

Per le obbligazioni e i titoli similari emessi anteriormente al 1° *ottobre* 1982 *si applica, fino alla loro scadenza, la disciplina tributaria vigente alla data della emissione.*

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(6957)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università degli studi di Lecce alla stessa facoltà della Università degli studi di Roma.

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1981 il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di analisi matematica I della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Lecce, con il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1969, n. 152, è attribuito, unitamente al titolare dott.ssa Maria Laura Leuzzi alla cattedra di analisi numerica II della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma.

L'effetto del trasferimento decorre dalla stessa data del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1981, registro n. 109 Istruzione, foglio n. 161.

(6929)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento della idoneità alla coltura di selezioni clonali di varietà di vite per uve da vino

Con decreto ministeriale 4 novembre 1981 è stata riconosciuta l'idoneità alla coltura delle seguenti selezioni clonali di varietà di vite per uve da vino:

1) Traminer aromatico R. - clone Lb 14
2) Traminer aromatico R. - clone Lb 20
3) Pinot bianco - clone Lb 16
4) Pinot bianco - clone Lb 18
5) Pinot nero - clone Lb 9
6) Pinot nero - clone Lb 4
7) Lagrein N. - clone Lb 511
8) Lagrein N. - clone Lb 523
9) Lagrein N. - clone Lb 509

Le predette selezioni clonali di varietà di vite per uve da vino sono iscritte nel catalogo nazionale delle varietà di vite istituito presso l'istituto sperimentale di viticoltura di Conegliano Veneto, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164.

Il centro sperimentale per la frutticoltura di Laimburg (Bolzano) è tenuto alla conservazione in purezza delle selezioni clonali di vite di cui sopra a norma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543.

(6897)

Riconoscimento della idoneità alla coltura del vitigno portinnesto denominato « Fercal »

Con decreto ministeriale 4 novembre 1981 è stata riconosciuta l'idoneità alla coltura del vitigno portinnesto denominato « Fercal ».

La predetta varietà di vite è iscritta nel catalogo nazionale delle varietà di vite istituito ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto.

Il sig. Giuliano Bardoni, residente a Broni (Pavia) e con sede aziendale nel comune di Cigognola (Pavia) è tenuto alla conservazione in purezza del vitigno portainnesto di cui sopra a norma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543.

(6898)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 235

Corso dei cambi del 30 novembre 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1182,050	1182,050	1182,10	1182,050	1182 —	1182,05	1181,950	1182,050	1182,050	1182,05
Dollaro canadase	1005,850	1005,850	1005 —	1005,850	1005,400	1005,80	1005,200	1005,850	1005,850	1005,85
Marco germanico	537,570	537,570	536,65	537,570	537,12	537,55	537,790	537,570	537,570	537,60
Fiorino olandese	491,430	491,430	490,75	491,430	490,45	491,40	491,350	491,430	491,430	491,45
Franco belga	31,911	31,911	31,90	31,911	31,89	31,90	31,927	31,911	31,911	31,90
Franco francese	212,900	212,900	212,90	212,900	212,91	212,80	212,680	212,900	212,900	212,90
Lira sterlina	2330,200	2330,200	2330 —	2330,200	2329,48	2330,20	2330 —	2330,200	2330,200	2330,20
Lira irlandese	1904,700	1904,700	1905 —	1904,700	1901,83	—	1904 —	1904,700	1904,700	—
Corona danese	166,980	166,980	166,90	166,980	166,92	166,85	167,020	166,980	166,980	167 —
Corona norvegese	208,020	208,020	208 —	208,020	208,79	208,05	208,050	208,020	208,020	208 —
Corona svedese	218,180	218,180	218 —	218,180	218,16	218,20	218,080	218,180	218,180	218,10
Franco svizzero	671,550	671,550	670,50	671,550	670,40	671,50	671,450	671,550	671,550	671,55
Scellino austriaco	76,458	76,458	76,46	76,458	76,51	76,40	76,520	76,458	76,458	76,45
Escudo portoghese	18,470	18,470	18,45	18,470	18,41	18,45	18,500	18,470	18,470	18,45
Peseta spagnola	12,540	12,540	12,52	12,540	12,53	12,50	12,563	15,540	12,540	12,55
Yen giapponese	5,525	5,525	5,53	5,525	5,529	5,50	5,529	5,525	5,525	5,52
E.C.U.	1317,640	1317,640	1317,64	1317,640	—	—	1317,640	1317,640	1317,640	—

Media dei titoli del 30 novembre 1981

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	40,575
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,850
» 5,50 % » » 1968-83	85,575
» 5,50 % » » 1969-84	81,800
» 6 % » » 1970-85	76,650
» 6 % » » 1971-86	71,225
» 6 % » » 1972-87	70,200
» 9 % » » 1975-90	71,050
» 9 % » » 1976-91	72,175
» 10 % » » 1977-92	78,475
» 12 % (Beni Esteri 1980)	71,900
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	66,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	89,200
» » » Ind. 1-12-1979/81	99,600
» » » » 1- 1-1980/82	99,475
» » » » 1- 3-1980/82	99,175
» » » » 1- 5-1979/82	99,075
» » » » 1- 5-1980/82	99 —
» » » » 1- 6-1980/82	98,975
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/82	98,550
» » » » 1- 7-1980/82	98,525
» » » » 1- 8-1980/82	98,400
» » » » 1-10-1979/82	98,750
» » » » 1-10-1980/82	98,750
» » » » 1-12-1980/82	98,775
» » » » 1- 1-1980/83	98,275
» » » » 1-10-1980/83	98,700
» » » » 1- 3-1981/84	98,150
» » » » 1- 4-1981/84	98,850
» » » » 1- 6-1981/84	98,700
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	95,250
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,975
» » » 12 % 1- 4-1982	97,025
» » » 15 % 1- 1-1983	94,650
» » » 12 % 1-10-1983	86,850
» » » 12 % 1- 1-1984	84,600
» » » 12 % 1- 4-1984	84,500
» » » 12 % 1-10-1984	83,150
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 novembre 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1182 —
Dollaro canadese	1005,525
Marco germanico	537,680
Fiorino olandese	491,390
Franco belga	31,919
Franco francese	212,790
Lira sterlina	2330,100
Lira irlandese	1904,350
Corona danese	167 —
Corona norvegese	208,035
Corona svedese	218,130
Franco svizzero	671,500
Scellino austriaco	76,489
Escudo portoghese	18,485
Peseta spagnola	12,551
Yen giapponese	5,527
E.C.U.	1317,640

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1981, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1981, registro n. 10 Lavoro, foglio n. 391, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, il cav. Giovanni Borello è stato nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in rappresentanza degli artigiani, in sostituzione del dott. Mario Manini.

(6910)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso di rettifica

Nell'elenco n. 199 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale 22 aprile 1981, n. 6248/R, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 31 luglio 1981, a pag. 105, ai numeri d'ordine 6 e 7 relativi rispettivamente ai prodotti « Ananda » e « Axeen Hommel », dove e scritto: « ... Bonomelli Hommel Farmaceutici S.p.a., via Montecuccoli n. 1, Dolzago (Como), codice fiscale *00210010485* », leggasi: « ... Bonomelli Hommel Farmaceutici S.p.a., via Montecuccoli n. 1, Dolzago (Como), codice fiscale *00210010138* ... ».

(6911)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Approvazione del piano regolatore generale e del regolamento edilizio del comune di Verres

Con deliberazione della giunta regionale 30 ottobre 1981, n. 5175, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, sono stati approvati, con modificazioni, il piano regolatore generale ed il regolamento edilizio del comune di Verrès, adottati con deliberazione consiliare n. 48 del 30 maggio 1977.

Copia di detta deliberazione e del piano, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

(6899)

Variante al piano regolatore generale del comune di Pré-Saint-Didier

Con deliberazione 30 ottobre 1981, n. 5174 controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, è stata approvata la variante n. 2 del vigente piano regolatore del comune di Pré-Saint-Didier.

Copia di detta deliberazione e della variante, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità della variante.

(6900)

Approvazione del piano per l'edilizia economica e popolare in località quartiere Dora del comune di Aosta

Con deliberazione della giunta regionale 6 novembre 1981, n. 5319, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento è stato approvato il piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Aosta localizzato in zona quartiere Dora.

Copia di tale deliberazione e del piano, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico ai termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(6901)

COMMISSARIATO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA CAMPANIA E LA BASILICATA

Ordinanza 7 novembre 1981, n. 428. Istituzione del « Servizio volontario per la protezione civile » nell'ambito dei comuni delle regioni Basilicata e Campania e della provincia di Foggia colpiti dal sisma.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Ritenuto che essendo imminente il completamento del programma di installazione degli alloggi provvisori (case prefabbricate fisse o mobili) per il reinsediamento delle popolazioni delle regioni Basilicata e Campania e della provincia di Foggia rimaste senza tetto a causa dei fenomeni sismici del 23 novembre 1980 e del 14 febbraio 1981, occorre predisporre strumenti che consentano di assicurare nell'ambito dei nuovi agglomerati il tempestivo intervento in caso di calamità;

Viste le ordinanze n. 318 del 12 giugno 1981 e n. 326 del 16 giugno 1981, con le quali si avviò l'apprestamento di opportuni presidi antincendio nei villaggi, negli agglomerati di prefabbricati e negli insediamenti di roulottes;

Ritenuto che a tal fine appare utile e socialmente significativo utilizzare il senso civico delle popolazioni interessate, prevedendo l'impiego di cittadini volontari o di organizzazioni di cittadini che volontariamente offrano la propria opera nei servizi di protezione civile, a titolo gratuito;

Ritenuto che l'iniziativa riveste tali caratteri di urgenza negli ambiti suindicati da imporre l'adozione di apposito provvedimento commissariale, in attesa di essere inserita in una organica visuale, in quella che sarà la struttura e l'organizzazione nazionale della protezione civile, il cui apprestamento è affidato nell'attuale Governo ad apposito Ministero;

Vista la legge 8 dicembre 1980, n. 996 « Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione civile »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66 « Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996 », con particolare riferimento al capo terzo (articoli dal 23 al 25) contenente le norme sul reclutamento, addestramento, obblighi ed impiego dei cittadini che intendono offrire volontariamente l'opera nei servizi di protezione civile;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 874 e la legge 6 agosto 1981, n. 456 ed in deroga ad ogni diversa disposizione;

Dispone:

Art. 1.

Per i primi soccorsi di protezione civile, in caso di necessità, nell'ambito degli insediamenti provvisori prefabbricati fissi o mobili, realizzati nei comuni delle regioni Basilicata e Campania e della provincia di Foggia, per le famiglie rimaste senza tetto a causa dei fenomeni sismici del 23 novembre 1980 e del 14 febbraio 1981, è istituito, in attesa di una normativa che disciplini organicamente la materia sull'intero territorio nazionale, il « Servizio volontario per la protezione civile ».

Art. 2.

Per il coordinamento delle attività di protezione civile previste dalla presente ordinanza, vengono istituiti ed attivati i seguenti organi chiamando a farvi parte personale di sperimentata capacità:

a) nucleo regionale per la protezione civile nell'ambito del commissariato del Governo nella regione; il direttore di detto Nucleo viene nominato direttamente dal commissario straordinario per gli interventi nelle regioni Basilicata e Campania colpite dal sisma sentito il parere del presidente della giunta regionale;

b) nucleo provinciale di protezione civile nell'ambito delle singole prefetture interessate; il direttore di detto nucleo viene nominato dal commissario straordinario sentito il parere del prefetto competente;

c) nucleo comunale di protezione civile: il coordinatore di detto nucleo è il sindaco o un suo delegato.

I nuclei di cui al comma precedente costituiscono unità permanenti di protezione civile anche ai sensi degli articoli 13, 15 e 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 66.

Art. 3.

I cittadini che intendano offrire volontariamente la propria opera nei servizi di protezione civile, presentano istanza al sindaco del comune di residenza, organo di protezione civile, il quale accertatane la idoneità fisica, la buona condotta ed in particolare che i singoli richiedenti non siano incorsi in condanne o non abbiano carichi pendenti per delitti o contravvenzioni di particolare gravità e che non abbiano subito provvedimento di diffida o più grave ai sensi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1958, n. 1423 li iscrive in appositi «ruolini» comunali dai quali risultino oltre ai consueti dati anagrafici, la specializzazione posseduta, l'attività normalmente espletata e il luogo abituale di residenza e lavoro.

Le organizzazioni ed associazioni esistenti nell'ambito del comune, che normalmente svolgono la propria opera volontaria, in settori rientranti nel campo della Protezione civile, vengono inserite, su richiesta, nella struttura comunale di protezione civile.

I «ruolini» dei cittadini volontari e l'elenco delle organizzazioni ed associazioni già esistenti vanno trasmessi alla prefettura competente per territorio.

Art. 4.

Sentito il parere del coordinatore del nucleo provinciale il prefetto della provincia, esaminati i «ruolini» e gli elenchi di associazioni e organizzazioni già esistenti pervenuti dai singoli comuni costituisce con apposito decreto il nucleo comunale di protezione civile formato da cittadini volontari in possesso dei requisiti necessari e dalle associazioni ed organizzazioni esistenti il cui apporto venga ritenuto valido ai fini delle attività di protezione civile.

Provvede altresì alla nomina dei cittadini volontari in possesso dei requisiti necessari a «volontario di protezione civile» inserendone i nominativi in apposito elenco provinciale da tenere aggiornato secondo le segnalazioni via via pervenute dai comuni.

Art. 5.

I sindaci provvedono a fornire il cittadino nominato «volontario di protezione civile» di apposito documento personale di riconoscimento sulla base di un modulo approvato.

Art. 6.

Nucleo regionale di protezione civile

Il nucleo regionale di protezione civile secondo gli indirizzi forniti dal commissario straordinario di Governo, coordina in una visione regionale univoca i nuclei provinciali di protezione civile.

In particolare:

cura le redazioni dei programmi di addestramento dei volontari e fornisce istruzioni in merito alle realizzazioni dello stesso;

cura la predisposizione di regolamenti e norme inerenti il funzionamento dei nuclei di protezione civile e la loro attività sia di intervento che di prevenzione;

determina i più idonei mezzi di intervento da fornire ai nuclei comunali di protezione civile ai fini della definizione dei piani di approvvigionamento;

cura i rapporti con il commissariato straordinario di Governo, con la regione, con i comuni ai fini dell'approvvigionamento di quanto necessario al servizio di protezione civile in campo regionale;

propone il tipo di uniforme e quant'altro ritenuto necessario in materia nonché i criteri di assegnazione e conservazione dell'equipaggiamento e provvede al necessario approvvigionamento ai sensi di quanto previsto al punto precedente;

predispone i piani organici in campo regionale per quanto concerne l'attività dei volontari in caso di intervento di protezione civile.

Art. 7.

Nucleo provinciale di protezione civile

Il nucleo provinciale di protezione civile, coordina in una visione provinciale, i nuclei comunali di protezione civile, promuove e stimola l'addestramento dei volontari con diretto riferimento alle prevedibili esigenze da fronteggiare nell'ambito degli insediamenti provvisori in relazione ed armonia a quanto disposto dagli articoli 14 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1981, n. 66.

L'organizzazione attuata e l'attività promossa in ambito provinciale viene segnalata dal prefetto al commissario di Governo nella regione, quale organo di protezione civile, ai fini previsti dall'art. 13, punto 1 e 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 66 e della presente ordinanza e al nucleo regionale di protezione civile.

Art. 8.

Nucleo comunale di protezione civile

Il nucleo comunale di protezione civile è costituito da:

coordinatore del nucleo;
associazioni o organizzazioni esistenti;
capo nucleo di protezione civile;
squadre di volontari di protezione civile.

Coordinatore del nucleo.

Il coordinatore del nucleo è il sindaco del comune o persona da lui nominata.

Allo stesso compete:

il coordinamento del nucleo di protezione civile nel caso di operazioni di intervento;

la predisposizione, nel caso di nuclei costituiti da più squadre, di eventuali turni di reperibilità volontaria tenuto conto degli impegni professionali dei componenti le squadre;

la predisposizione, secondo il programma predisposto dal nucleo regionale, dell'addestramento delle squadre.

Associazioni o organizzazioni esistenti.

Le associazioni o organizzazioni già esistenti nell'ambito del comune che esplichino la loro attività nel campo della protezione civile e che siano state inserite dalla prefettura competente nel nucleo comunale di protezione civile, in caso d'intervento di protezione civile esplicano la propria opera su richiesta del coordinatore del nucleo stesso che ne effettua il coordinamento.

Gli oneri connessi al normale funzionamento ed all'organizzazioni di dette associazioni rimangono a carico delle stesse. Per i componenti delle associazioni medesime si applicano i provvedimenti previsti dagli articoli 9, 11 e 12 della presente ordinanza.

Capo nucleo di protezione civile.

Il sindaco propone al coordinatore provinciale di protezione civile per la nomina a capo nucleo di protezione civile uno dei volontari costituente il nucleo possibilmente in possesso di laurea o diploma in una disciplina tecnica con preferenza verso coloro che abbiano od abbiano avuto precedenti esperienze in organismi operanti nel campo della protezione civile e nel governo di personale operativo.

Il coordinatore provinciale di protezione civile esaminata la proposta, nel contesto del ruolino comunale, la approva e la trasmette al prefetto della provincia per la nomina, mediante apposito decreto, del capo nucleo.

Al capo nucleo comunale di protezione civile compete:

la direzione tecnica degli interventi e dell'addestramento del nucleo comunale;

la suddivisione del personale costituente il nucleo in squadre organiche di intervento tenendo conto delle specializzazioni di ogni componente in maniera che in ogni squadra venga assegnato uno specialista di diversi settori disponibili (es. un autista, un muratore, un carpentiere, un elettricista, etc.);

la nomina dei capi squadra scegliendoli possibilmente fra i componenti del nucleo in possesso di laurea o diploma tecnico, con precedenti esperienze nel settore, o di provata capacità nella divisione di squadre di personale operativo.

Squadre comunali di protezione civile.

La squadra comunale di protezione civile rappresenta la unità base di protezione civile. Essa è costituita da un capo squadra e da un numero di volontari variabile in relazione alle disponibilità del nucleo da tre a un massimo di sei unità.

Sempre in relazione alle disponibilità di personale nelle varie specialità ogni squadra dovrà essere dotata di un autista e di uno specialista per i diversi settori di possibili interventi della squadra in maniera da poter prestare efficace opera di soccorso nel maggior numero di eventualità che possano prospettarsi.

In base al numero di volontari costituenti il nucleo, il capo nucleo costituisce una o più squadre di protezione civile.

Nel caso in cui il nucleo risultasse costituito da una sola squadra il capo nucleo esplicherà anche funzioni di capo squadra.

Art. 9.

I volontari di protezione civile verranno muniti di uniforme e segno distintivo.

Art. 10.

Nel periodo iniziale, il servizio volontario di protezione civile, dispone dei mezzi, dei materiali e dell'equipaggiamento necessario ed utile comunque disponibile presso il comune; sarà quindi avviato apposito programma di approvvigionamento utilizzando i fondi che potranno essere destinati allo scopo dalle regioni e dai comuni e, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio, dal commissario straordinario per le zone terremotate.

Art. 11.

Le prestazioni volontarie di cui ai precedenti articoli avvengono a titolo gratuito; i relativi oneri assicurativi vengono assunti a proprio carico dai comuni interessati i quali possono avvalersi dei fondi citati nel precedente articolo.

Nel caso in cui i volontari vengano concretamente utilizzati in interventi di protezione civile o per l'addestramento pianificato dal nucleo regionale, la loro assenza dal normale posto di lavoro viene giustificata a tutti gli effetti con dichiarazioni del sindaco, valida anche ai fini della corresponsione da parte del datore di lavoro dello stipendio o salario per i periodi di assenza.

Il periodo di esenzione giustificata dal lavoro dovrà essere quello strettamente necessario all'attività di intervento o di addestramento.

Art. 12.

In merito agli obblighi ed all'impiego dei volontari rimangono valide le norme sancite dalle leggi richiamate in premessa.

Art. 13.

L'attività dei nuclei di protezione civile viene regolamentata nel campo degli interventi e della prevenzione da apposite norme emanate dal nucleo regionale di protezione civile.

Il personale di cui trattasi interviene con tempestività al determinarsi di qualsiasi evento che ponga in pericolo la incolumità delle persone e la salvaguardia dei beni nell'insediamento assegnato al nucleo di appartenenza o in altri limitrofi, in relazione alle esigenze, sotto la guida del coordinatore e del capo nucleo fintanto che la direzione delle operazioni non verrà assunta dagli organi istituzionalmente preposti all'intervento; in tale ultima fase i volontari svolgeranno la propria opera sotto la direzione di detti organi in un contesto coordinato ed armonico.

I volontari si impegneranno altresì a seguire le esercitazioni teoriche-pratiche addestrative che saranno predisposte.

Art. 14.

La presente ordinanza ha effetto immediato e gli organi ed uffici chiamati ad attuarla sono tenuti ad adottare i provvedimenti ponendo in essa le iniziative di rispettiva competenza nei tempi tecnici strettamente necessari.

In attesa che vengano predisposte e diramate le istruzioni ed i piani di intervento organici a livello regionale e provinciale i sindaci attuano, con proprie istruzioni ai nuclei volontari, le possibili misure in relazione alle prevedibili esigenze degli insediamenti provvisori esistenti sul territorio comunale.

Tra le misure subito necessarie i sindaci provvedono ad installare uno o più segnali di allarme, possibilmente sirene elettriche e manuali necessari per richiamare i volontari costituenti il nucleo comunale in caso di intervento.

Art. 15.

L'onere per l'attuazione della presente ordinanza, per la parte che, in relazione alle possibilità di bilancio sarà assunta dal commissario straordinario, viene imputato sul fondo di cui all'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 874.

Napoli, addì 7 novembre 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(6863)

Ordinanza 20 novembre 1981, n. 434. Nuove prescrizioni tecniche per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria degli alloggi monoblocco del tipo « container ».

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Considerato che in numerosi comuni delle zone colpite dai terremoti del novembre 1980 è stato possibile provvedere al ricovero delle popolazioni sinistrate mediante l'installazione di alloggi monoblocco del tipo « container »;

Vista l'ordinanza 14 marzo 1981, n. 159, con la quale sono state approvate le prescrizioni tecniche per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria dei suddetti alloggi, da parte dei comuni interessati;

Considerata la necessità di provvedere con la massima urgenza possibile alla esecuzione delle anzidette opere di urbanizzazione primaria in quei comuni nei quali non è ancora stato completato il reinsediamento delle popolazioni senza tetto;

Vista la nota 2 ottobre 1981, n. 6923/T/VII, con la quale il commissario straordinario del Governo ha disposto che, le urbanizzazioni per le quali non sia già stato dato ordine di inizio lavori, debbano essere realizzate solo mediante urbanizzazione con allacci a cielo aperto, viabilità interne unicamente di tipo pedonale, eventuale predisposizione di area di parcheggio dimensionata al numero di insediamenti, con una superficie media di 20 mq per ogni unità abitativa, inclusi gli spazi di manovra;

Ravvisata l'opportunità di adeguare le prescrizioni tecniche di cui alla predetta ordinanza 14 marzo 1981, n. 159, alle nuove disposizioni commissariali;

Avvalendosi dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

Dispone:

Sono approvate le nuove prescrizioni tecniche cui dovranno attenersi i comuni per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria degli alloggi monoblocco del tipo « container » allegate alla presente ordinanza, sotto la lettera *B*.

Napoli, addì 20 novembre 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

ALLEGATO *B*

PRESCRIZIONI TECNICHE RELATIVE AD INSEDIAMENTI DI ALLOGGI MONOBLOCCO ESEGUITE, SECONDO DISPOSTO NOTA COMMISSARIALE 7 OTTOBRE 1981, NUMERO 6923/T/VII, MEDIANTE URBANIZZAZIONI « A CIELO APERTO ».

Capo primo

QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Articolo 1.1.

Condizioni generali d'accettazione - Prove di controllo

I materiali da impiegare nelle varie lavorazioni occorrenti per realizzare le opere dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nella legislazione e normativa vigente.

In mancanza di specifiche prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio ed in particolare per i materiali ammessi all'approvazione dell'Istituto del marchio italiano di qualità devono essere di tipo approvato dal medesimo Istituto.

In ogni caso il comune resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

Il comune è tenuto, di sua iniziativa e/o su richiesta della Direzione Lavori, a sottoporre a prove di accettazione i materiali impiegati o da impiegare: ogni onere e costo relativo è a carico del comune stesso.

Articolo 1.2.

Provenienza dei materiali

I materiali per le opere da eseguire, proverranno da quelle località e/o da quelle industrie che il comune riterrà di sua convenienza, purché siano di buona qualità e rispondano ai requisiti prescritti al precedente art. 1.1.

Capo secondo

MODALITA' ESECUTIVE DELLE VARIE CATEGORIE DI LAVORO

Articolo 2.1.
Sistemazione dell'area di insediamento

1. L'area di insediamento dovrà essere scelta a quota tale da non essere investita da acque superficiali anche di origine meteorica provenienti da aree circostanti o, comunque, da non consentire accumuli o ristagni d'acqua.

La sistemazione del sedime sarà effettuata mediante scoticamento del terreno vegetale per una profondità non inferiore ai 25 cm e l'apertura dei fossi di guardia necessari alla regimazione delle acque superficiali e loro allaccio a preesistenti canali fugatori. Nell'espletamento dei lavori di cui sopra particolare cura dovrà essere posta nello scavo dei fossi in modo che sia sempre garantito il libero deflusso delle acque.

Nell'esecuzione degli scavi, siano essi superficiali quale lo scavo per lo scoticamento o più profondi, quali quelli necessari per il raggiungimento delle quote di progetto, si dovrà procedere in modo che le scarpate o i cigli siano diligentemente profilati.

Il materiale di risulta dagli scavi dovrà essere allontanato in aree di deposito situate fuori dell'ambito del cantiere e sistemate in modo tale da non portare pregiudizio a proprietà pubbliche o private od ostacolare il libero deflusso delle acque.

2. La pavimentazione sarà realizzata mediante la stesa di materiale granulare ed avrà uno spessore misurato, dopo compattazione, non inferiore ai cm 25, previa preparazione del piano di posa della sovrastruttura da conseguire con rullatura del terreno.

Per la formazione dei rilevati si impiegheranno materiali che garantiscano una buona capacità portante del terrapieno; non e escluso quindi l'impiego di materiali da demolizione.

Le opere di contenimento dei terrapieno dovranno essere di limitata entità; in particolare i muri di sostegno non dovranno eccedere l'altezza di m 1.50 dal piano di fondazione.

I rilevati che di norma si limiteranno ad altezze inferiori a m 0,50 saranno rullati e saranno formati a strati successivi ognuno di altezza non superiore a 30 cm.

Prima di procedere al trasporto e scarico del materiale di pavimentazione, tutta l'area oggetto dell'intervento, sia essa in scavo o rilevato, dovrà essere conformata in modo tale da presentare una pendenza verso l'impianto fognario presistente e tale da assicurare lo smaltimento dei liquami le cui condutture saranno poste sulla superficie del piano finito della pavimentazione.

La sovrastruttura sarà formata da uno strato di materiale granulare misto di cava.

La pezzatura massima del materiale sarà costituita fino ad elementi di 70 mm.

Il materiale verrà steso in strati di spessore finiti non superiore a 25 cm e dovrà presentarsi, dopo il costipamento, uniformemente miscelato in modo da non presentare segregazione dei suoi componenti.

Il costipamento sarà effettuato a mezzo di idonei rulli e sarà spinto fino a che tutta la superficie non abbia conseguito caratteristiche di portanza alla posa in opera dei containers, senza creare avvallamenti o deformazioni di sosta.

La sovrastruttura deve essere tale da non consentire in alcun caso ristagno di acqua al di sotto dei monoblocchi pertanto le traversine di appoggio dei containers devono poggiare direttamente sulla sovrastruttura.

3. Le opere fognarie ed idriche di cui ai successivi artt. 2.2. e 2.3. devono essere posizionate in modo tale da non costituire ostacolo alla viabilità veicolare ed all'accesso pedonale dei monoblocchi.

Articolo 2.2.
Fognature di scarico

Le fognature di scarico delle acque nere saranno eseguite con tubazioni di P.V.C. della serie normale pesante secondo i diametri riportati nell'elenco prezzi e le prescrizioni impartite dalla D.L.

Dette tubazioni saranno poste in opera a cielo aperto sul piano finito degli insediamenti ed ad esso ancorate mediante opportuni dadi in calcestruzzo.

E' pertanto necessario che detto piano sia altimetricamente conformato in modo tale da assicurare, alle tubazioni che su di esso andranno adagiate, quelle pendenze necessarie allo smaltimento dei liquami la cui velocità dovrà essere compresa entro i limiti di 0.6 ÷ 3.5 m/sec.

Le tubazioni di scarico saranno, per quanto possibile, collocate in modo e posizioni tali da essere protette da urti accidentali e comunque tali che, in caso di rottura, il temporaneo flusso libero dei liquami interessi il minor numero possibile di monoblocchi.

Articolo 2.3.
Tubazioni acquedotto

La conduttura dell'acquedotto sarà realizzato con tubazione in acciaio con rivestimento bituminoso pesante o con tubi in ferro zincato tipo Mannesmann aventi caratteristiche che corrispondono alle prescrizioni emanate dal Ministero della Sanità in materia di adduzione di acqua potabile.

I diametri saranno quelli riportati in progetto, commisurati cioè all'effettivo fabbisogno delle utenze.

Nei tratti di sovrapposizione, anche parziale, o di incrocio con le tubazioni di scarico delle acque nere, la conduttura dell'acquedotto dovrà trovarsi ad una quota di almeno 15 cm superiore a quella della generatrice superiore del tubo fognario. Ovunque esistono ragionevoli dubbi di possibilità di inquinamento da parte dei liquami di fogna, le tubazioni di acquedotto dovranno essere incamiciate in tubo in P.V.C. della serie normale pesante facilmente distinguibile, tramite colorazione o simboli, da quelli analoghi usati per il sistema fognante.

Sia le tubazioni che i pezzi speciali dovranno essere posti in opera a cielo aperto poggiate sul piano finito dell'area di insediamento. Particolare cura dovrà essere posta nella ubicazione delle saracinesche di scarico in modo da poter sempre garantire lo svuotamento delle tubazioni. Opportune saracinesche di intercettazione consentiranno di isolare tratti dell'anello di distribuzione senza per questo interrompere l'erogazione all'intero complesso di abitazioni. Le giunzioni dovranno essere eseguite con i prescritti manicotti e dovranno assicurare perfetta tenuta. Le tubazioni dopo la posa in opera potranno essere sottoposte ad una pressione di prova compresa tra 1,5 e 2 volte la pressione di esercizio e quindi dovranno essere disinfettate con uno dei procedimenti in uso per tali tipi di prestazione.

Nei limiti del possibile si provvederà alla protezione catodica delle tubazioni tramite adeguate connessioni elettriche fra i tratti di tubazione e fra questa e masse metalliche, anche rottami, ben proporzionate senza alcun collegamento con le reti di terra elettrica presenti nel campo.

Nel caso di insufficiente portata e/o pressione dell'acquedotto principale dovrà essere previsto un serbatoio di capacità atto a garantire la continuità dell'alimentazione idrica ad una pressione residua all'utenza più distante di 4 m di colonna d'acqua.

L'intera rete di condotte dovrà essere completamente distinta e saparata dalla rete idrica antincendi eventualmente presente.

Articolo 2.4.
Fosse settiche

Qualora il progetto lo preveda saranno installate delle fosse settiche del tipo prefabbricato. Esse dovranno essere perfettamente ermetiche e munite di chiusino attraverso il quale sia possibile, almeno una volta all'anno, spurgarne il fondo per estrarne le materie solide che vi si depositano.

Non si devono versare acque piovane in queste fosse in quanto ciò impedirebbe il loro regolare funzionamento durante i periodi di massime precipitazioni.

E' fatto obbligo, prima di metterla in esercizio, di riempire le fosse settiche con acqua. Le fosse settiche dovranno essere dimensionate in rapporto al numero delle persone servite in base alle disposizioni vigenti in materia.

Articolo 2.5.
Impianto elettrico

Premesso che tutte le opere a monte dei contatori e la posizione di questi ultimi vanno concordati con l'ENEL ed eseguite rispettando scrupolosamente le disposizioni di questo ente; il comune dovrà provvedere alla realizzazione della rete di distribuzione di energia elettrica dell'impianto a partire dagli

appositi quadri per contatori ENEL fino agli allacciamenti containers, inoltre dovrà provvedere le canalizzazioni di attesa dalla cabina ENEL fino ai quadri contatori ENEL.

Dovrà inoltre realizzare l'impianto di pubblica illuminazione ed il sistema di messa a terra.

Per la definizione delle caratteristiche tecniche degli impianti previsti, oltre a quanto stabilito dalle norme di legge non derogabili si dovrà, ove non diversamente stabilito, fare riferimento alle norme CEI.

I valori medi di illuminazione da conseguire sono così fissati:

strade principali 15 lux
strade secondarie, parcheggi e piazzali 10 lux

si dovranno inoltre rispettare le seguenti prescrizioni:

per i circuiti luce la massima caduta di tensione non dovrà superare il 4%;

la massima densità di corrente ammessa nelle linee di alimentazione non dovrà superare l'80% di quella ricavabile dalle tabelle ENEL in vigore;

i circuiti relativi ad ogni accensione non dovranno avere un fattore di potenza inferiore a 0,9 ottenibile eventualmente, mediante rifasamento.

I pali di sostegno delle armature saranno del tipo dritto, in acciaio rastremato, di 7 m di altezza fuori terra, completi di armatura illuminante a vapore di sodio A.P. da 70W e saranno ancorati con blocco di calcestruzzo dosati a 2,5 q.li di cemento per mc di impasto.

L'interdistanza dei pali sarà di norma compresa tra i 30 e 40 m, tenuto conto del grado di illuminazione richiesto, i cavi saranno posti per via aerea e tenuti da appositi cavetti d'acciaio.

L'accensione degli impianti sarà assicurata da interruttori orari o crepuscolari; gli apparecchi di comando e protezione dei circuiti saranno alloggiati in un armadio stagno contiguo alla cabina ENEL.

L'alimentazione ai containers dalle nicchie contatori dovrà essere realizzata con cavo tipo G50R/4 posto per via aerea su pali;

Per quanto riguarda infine il sistema di messa a terra degli impianti e dei containers, questo verrà eseguito in conformità alle prescrizioni CEI-ENPI mediante la costruzione di una rete realizzata con corda di rame nudo interrata per circa 40 cm. collegante gli spandenti a picchetto collocati entro pozzetti di ispezione del tipo prefabbricato.

I pali di illuminazione saranno collocati alla maglia sopra descritta mediante una unica treccia, i containers mediante due diagonalmente opposte.

Articolo 2.6.
Percorsi pedonali

I percorsi pedonali, della larghezza massima di mt 1,50, saranno realizzati come di seguito descritto.

Sul sottofondo costituito da misto granulare ben compattato, dello spessore di cm 25, verrà gettato del calcestruzzo con 2 q di cemento per ogni metro cubo di getto finito, versato entro apposite casseforme in legno fissate sul terreno in modo da determinare in pianta l'ordito dal lastroncino. Lo spessore del lastroncino sarà di cm 6. La parte superiore del getto dovrà essere opportunamente spianata con il regolo e frazzata in modo da presentare una superficie piana e regolare. A getto ultimato si provvederà ad applicare uno spolvero di cemento puro oppure, se richiesto, ad un irruvidimento della superficie mediante la stesa di un leggero strato di ghiaietto o moniglio da far compenetrare nella massa del calcestruzzo ancora fresco. Le giunzioni ottenute mediante il disarmo, saranno sugellate con una miscela di sabbia e bitume colata a caldo.

Articolo 2.7.
Percorsi veicolari

I percorsi veicolari avranno larghezza minima di m 5 e massima di m 6. La rete viaria avrà sviluppo tale che la distanza, misurata al netto di ogni ostacolo, fra la mezzaria della strada e l'accesso del container più distante sia compresa fra m 50 o m 70.

(6865)

Ordinanza 20 novembre 1981, n. 436. Proroga delle requisizioni di alloggi e delle occupazioni temporanee d'urgenza di aree di cui ai decreti commissariali dal n. 1/R al n. 1058 ed alle ordinanze commissariali numeri 34, 44, 75 e 105.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visti i propri decreti n. 1/R modificato col n. 32/R, 5/R, 6/R, 7/R, 8/R, 9/R, 10/R, 11/R, 12/R, 13/R, 14/R, 15/R, 16/R, 18/R, 19/R, 20/R, 21/R, 23/R, 25/R, 26/R, 27/R, 28/R, 29/R, 30/R, 31/R, 31 bis/R, 33/R, 33 bis/R, 34/R, 36/R, 40/R, 41/R modificato col n. 61/R, 41 bis/R, 42/R, 43/R, 46/R, 47/R, 54/R, 56/R, 57/R, 58/R, 60/R, 66/R e n. 1058, con i quali nei comuni di Napoli, Arzano, Castellammare di Stabia, Marigliano, Castelvolturno, Cellole, Pomigliano d'Arco, Volla, Somma Vesuviana, Villaricca, Mondragone, Nola, Brusciano, Giugliano, Capua, Casoria, Bacoli, Sessa Aurunca e Sarno è stata disposta:

a) la requisizione di immobili per il ricovero di nuclei familiari rimasti senza tetto a causa degli eventi sismici del novembre 1980 nonché per la sistemazione di uffici pubblici e per l'esercizio di attività sociali, commerciali ed artigianali;

b) la requisizione e l'occupazione temporanea d'urgenza di aree necessarie all'installazione di roulottes, containers e prefabbricati per il reinsediamento delle popolazioni sinistrate nonché all'esercizio di attività giudiziarie, sociali, commerciali ed artigianali;

Viste le proprie ordinanze n. 34 del 9 dicembre 1980, n. 44 dell'11 dicembre 1980, n. 75 del 3 gennaio 1981 e n. 105 del 26 gennaio 1981, con le quali sono stati requisiti o assunti in locazione alloggi nella fascia costiera a nord del centro abitato del comune di Napoli, dal villaggio Coppola alla Baia Domizia, dalla località Licola del comune di Giugliano al villaggio Coppola escluso e del comune di Bacoli, utilizzati per una sistemazione alloggiativa dei nuclei familiari rimasti senza tetto a causa degli eventi sismici del 23 novembre 1980;

Considerato che, pur essendo in corso iniziative idonee, persiste la carenza di sufficienti sistemazioni alloggiative alternative, per cui si rende necessario disporre la proroga dei suindicati provvedimenti, di cui permangono tuttora i presupposti;

Avvalendosi dei poteri eccezionali conferitigli con l'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 874, prorogati dalla legge 6 agosto 1981, n. 456 ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Ordina:

Tutte le requisizioni e le occupazioni temporanee d'urgenza di aree di cui alla lettera *b)* della premessa, che scadranno il 30 novembre 1981, sono prorogate al 31 dicembre 1982.

E' disposta, altresì, la proroga al 31 gennaio 1982 delle:

requisizioni di immobili di cui alla lettera *a)* della premessa, che scadranno il 30 novembre 1981;

locazioni e requisizioni conseguenti alle citate ordinanze commissariali n. 34, 44, 75 e 105, che scadranno il 31 dicembre 1981.

Tuttavia, i signori sindaci interessati sono invitati a far cessare la materiale detenzione degli immobili, appena risulti possibile il rientro dei nuclei familiari negli alloggi di provenienza, resi agibili a seguito dei lavori di riattazione, oppure la sistemazione dei predetti nuclei in containers o prefabbricati.

La pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e l'affissione all'albo pretorio dei comuni interessati fa luogo di notifica ai proprietari degli immobili di cui trattasi.

I prefetti delle province di Napoli, Caserta e Salerno sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento e di esercitare sui sindaci interessati ogni possibile azione di stimolo.

Napoli, addì 20 novembre 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(6866)

CIRCOLARI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

CIRCOLARE 16 novembre 1981, n. **912RP3/1.**

Contributi alle riviste di elevato valore culturale. Annata 1980 e riapertura dei termini per le annate 1978 e 1979.

Ai commissariati del Governo presso le regioni
Alle prefetture
Alle presidenze delle giunte regionali
Alla presidenza della giunta provinciale di Trento
Alla presidenza della giunta provinciale di Bolzano
Ai rettorati delle università degli studi
Alla Associazione italiana editori
Alla Unione stampa periodica italiana
Alla Federazione italiana editori giornali

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto
Al Ministero per i beni culturali e ambientali - Gabinetto
Al Ministero dell'interno - Gabinetto
Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Gabinetto
Al Ministero della pubblica istruzione - Gabinetto
Al Ministero per i beni culturali e ambientali - Ufficio studi
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizi informazioni, editoria e proprietà letteraria, artistica e scientifica
All'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta
Alla Federazione nazionale stampa italiana

In relazione a quanto disposto dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, nell'art. 46, si informa che, per concorrere ai contributi indicati in oggetto, annata 1980, le imprese editoriali proprietarie delle testate o, comunque, i proprietari o legali rappresentanti delle riviste, dovranno presentare a questo Ministero per i beni culturali e ambientali - Commissione per i contributi alle riviste di elevato valore culturale (via Po, 14, 00198 Roma), entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data della presente circolare, una domanda in carta bollata per ogni rivista concorrente. Tale domanda dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

1) questionario in duplice copia, conforme al modello allegato, firmato dal legale rappresentante della impresa editoriale proprietaria o, comunque, dal proprietario o legale rappresentante della rivista;

2) per le riviste che concorrano ai contributi per la prima volta o che non abbiano rivolto istanza per le ultime tre annate precedenti, certificato di registrazione presso il tribunale ai sensi dell'art. 5 della legge 3 febbraio 1948, n. 47;

3) annata completa 1980 da spedirsi separatamente dalla domanda e dalla documentazione sopra citata; sull'esterno del plico dovrà essere specificata la testata della rivista con l'indicazione dell'annata.

La documentazione inviata non sarà restituita.

Le imprese editoriali proprietarie delle testate o, comunque, i proprietari o legali rappresentanti delle riviste, che non abbiano rivolto le domande per le annate 1978 e 1979 ai sensi della circolare 19 giugno 1980, n. 239, possono presentarle entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della presente circolare, secondo le modalità e con la documentazione sopra elencata, utilizzando lo stesso modello di questionario 1980 opportunamente adattato nella parte riguardante l'annata di riferimento.

Le prefetture sono invitate a dare notizia del contenuto della presente circolare anche a mezzo della stampa locale.

Il Ministro: SCOTTI

Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione editoria - Commissione per i contributi alle riviste di elevato valore culturale - Via Po, 14 - 00198 ROMA

QUESTIONARIO PER L'ANNATA 1980

(il presente questionario deve essere compilato in ogni sua parte a macchina o in stampatello e allegato alla domanda in duplice copia)

Testata della rivista . . . .
Sede - Città - C.a.p. (*) . . . .
Via . . . . tel. . . . . . .
Direttore (se diverso dal responsabile) . . . .
Direttore responsabile . . . .
Impresa editoriale . . . .
Codice fiscale dell'impresa editoriale . . . .
Proprietario della testata (in mancanza dell'impresa editoriale) . . . .
Stampatore . . . .
Periodicità . . . .
Tiratura media per numero di uscita . . . .
Importo abbonamento annuo . . . .
Anno di fondazione della rivista . . . .
Fascicoli effettivamente pubblicati nell'annata . . . . .
Data della stampa dell'ultimo fascicolo dell'annata . . . .
Altre notizie eventuali . . . .

Registrazione ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (per le riviste che concorrano ai contributi per la prima volta o che non abbiano rivolto istanza per le ultime tre annate precedenti, deve essere allegato il certificato di registrazione, rilasciato in data non anteriore a quella della circolare relativa all'annata 1980):

1) Registrazione presso il tribunale di . . . . .
2) Data e numero della registrazione . . . . . .

Data, ...

Il legale rappresentante dell'impresa editoriale o della rivista

---

(*) Qualora non vengano tempestivamente fornite indicazioni diverse, l'indirizzo verrà utilizzato ai fini della corresponsione del contributo da parte dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta. Ogni variazione dovrà essere segnalata, sia alla segreteria della commissione (via Po, 14 - 00198 Roma), che al suddetto Ente (viale Regina Margherita, 262 - 00198 Roma).

(6935)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Esami di idoneità per l'ammissione nei ruoli delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria dell'Amministrazione centrale del tesoro dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il regolamento di esecuzione dello stesso testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, recante norme sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e successive integrazioni;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157, concernente estensione agli operai dello Stato delle norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 1° giugno 1977, n. 285;

Visto il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663;

Vista la delibera adottata dal C.I.P.E. nella seduta del 10 ottobre 1979, con la quale è stato approvato il progetto predisposto per l'adeguamento e l'aggiornamento dei servizi in materia di trattamenti pensionistici di competenza della Direzione generale degli istituti di previdenza che ha consentito l'assunzione, a decorrere dal 21 aprile 1980, negli uffici della predetta Direzione generale, di giovani, iscritti nelle liste speciali, nelle sottonotate qualifiche professionali:

impiegati non di ruolo di 2ª categoria (amministrativa);
impiegati non di ruolo di 3ª categoria (amministrativa);
impiegati non di ruolo di 4ª categoria (amministrativa);

Considerata la necessità di disciplinare le modalità di svolgimento e i requisiti per l'ammissione all'esame di idoneità previsto dall'art. 26-*ter* della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti esami di idoneità per l'ammissione nei ruoli delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria dell'Amministrazione centrale del tesoro dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, per il progetto predisposto dalla Direzione generale degli istituti di previdenza.

Art. 2.

Gli esami di idoneità sono indetti per il conseguimeto della qualifica iniziale di ciascuna carriera secondo la sottoindicata equiparazione con la qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione:

Qualifica iniziale	Qualifica professionale di assunzione
carriera di concetto - segretario (parametro 160)	2ª categoria
carriera esecutiva amministrativa - coadiutore (parametro 120)	3ª categoria
carriera del personale ausiliario amministrativo - commesso (parametro 100)	4ª categoria

Art. 3.

Agli stessi esami di idoneità sono altresì ammessi a partecipare i dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo, appartenenti alla carriera immediatamente inferiore a quella per la quale è indetto l'esame.

I dipendenti appartenenti ai ruoli degli operai dello Stato, se in possesso del prescritto titolo di studio, sono ammessi all'esame relativo alla qualifica iniziale del ruolo della suddetta carriera esecutiva amministrativa.

Art. 4.

Per l'ammissione agli esami di idoneità sono richiesti ai dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo, i seguenti titoli di studio:

diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado per il ruolo della carriera di concetto;

diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, per il ruolo della carriera esecutiva.

Per i giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, il titolo di studio per l'ammissione all'esame è quello richiesto per l'assunzione nelle rispettive qualifiche professionali di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Per l'ammissione all'esame di idoneità sono altresì richiesti i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;
buona condotta;
idoneità fisica all'impiego;
godimento dei diritti politici;
essere in servizio presso amministrazioni dello Stato, comprese quelle di ordinamento autonomo, quali dipendenti di ruolo, ovvero perchè assunti con contratti stipulati ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

I requisiti prescritti per l'ammissione debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione all'esame stesso.

Per difetto dei requisiti prescritti, l'amministrazione può disporre l'esclusione dalla graduatoria con motivato provvedimento.

Art. 6.

I giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, sono ammessi a partecipare esclusivamente all'esame di idoneità relativo alla qualifica iniziale del ruolo della carriera cui è equiparata la qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione per la realizzazione del progetto sopraindicato.

I dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono ammessi a partecipare all'esame per il quale sono in possesso dei requisiti prescritti, purchè i medesimi non abbiano presentato e si impegnino a non presentare altre domande di partecipazione ad esami indetti ai sensi della legge 29 febbraio 1980, n. 33, pena l'esclusione da tutte le graduatorie nelle quali dovessero eventualmente essere inclusi.

Art. 7.

La domanda di ammissione all'esame, redatta in carta legale, indirizzata al Ministero del tesoro - Direzione generale degli affari generali e del personale, dovrà essere presentata all'ufficio di appartenenza entro il termine perentorio di giorni trenta decorrente da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data apposto sulla stessa dall'ufficio ricevente.

I direttori degli uffici stessi provvederanno a trasmettere immediatamente le domande relative al Ministero del tesoro - Direzione generale degli affari generali e del personale - Via XX Settembre, 97 - Roma.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite agli uffici di appartenenza a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma del presente articolo.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda il candidato deve dichiarare:

1) cognome e nome (le coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

7) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

8) la pubblica amministrazione presso la quale presta attualmente servizio, specificando, se dipendente di ruolo, la carriera di appartenenza, se assunto ai sensi della legge n. 285/1977, la qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione;

9) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione gli venga assegnata al momento della immissione in ruolo ai sensi dell'art. 26-*quinquies*, primo e secondo comma, della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

11) il domicilio o recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni relative all'esame con l'esatta indicazione del codice di avviamento postale.

I dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, devono inoltre indicare nella domanda l'esame al quale intendono partecipare e il progetto specifico, al quale l'esame si riferisce, specificandone la decorrenza. Nella domanda il dipendente deve altresì dichiarare, sotto pena di esclusione dall'esame, che non ha presentato e non presenterà altre domande per la partecipazione ad esami di idoneità indetti ai sensi della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Per l'autenticazione della firma da apporre in calce alla domanda è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

Art. 8.

L'esame di idoneità consiste nella valutazione dei titoli e in una prova scritta o pratica integrata da un colloquio, per ciascuna delle sottoindicate carriere:

Carriera di concetto.

La prova scritta verte sulla seguente materia:

istituzioni di diritto privato.

Il colloquio verte sulla materia oggetto della prova scritta nonché su:

ordinamento e attribuzione dell'Amministrazione centrale del tesoro;

norme concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico degli impiegati civili dello Stato;

nozioni di contabilità di Stato;

nozioni di diritto amministrativo.

Carriera esecutiva amministrativa.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di cultura generale.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

elementi di storia d'Italia dal 1870 ai giorni nostri;

nozioni sulle norme concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico degli impiegati civili dello Stato;

nozioni sull'ordinamento e le attribuzioni dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Carriera del personale ausiliario amministrativo.

L'esame consiste in una prova pratica di scrittura sotto dettato, integrata da un colloquio atto ad accertare il grado di cultura generale di ciascun candidato.

La sede, il luogo, la data e l'ora in cui si svolgeranno le prove scritte o pratica per l'accesso a ciascuna carriera saranno portati a conoscenza mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale *del giorno* 15 *gennaio* 1982.

Art. 9.

Le commissioni esaminatrici saranno nominate con successivo decreto del Ministro del tesoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Per gli esami indetti per il conseguimento della qualifica iniziale dei ruoli delle carriere di concetto, le commissioni saranno costituite esclusivamente da impiegati delle carriere direttive dell'amministrazione, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, e presiedute da un impiegato con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

Art. 10.

Per la valutazione dei candidati le commissioni esaminatrici hanno a disposizione i seguenti punteggi:

titoli . . . . punti 30
prova scritta o pratica, integrata dal colloquio » 30

Nell'ambito dei complessivi 30 punti attribuibili per titoli, le commissioni hanno a disposizione:

punti 10 per i titoli professionali;

punti 8 per il titolo di studio superiore a quello richiesto per l'ammissione all'esame, nonchè per il titolo di studio richiesto per l'ammissione, in relazione al punteggio conseguito;

punti 12 per i titoli di servizio.

Per i giovani assunti ai sensi della legge n. 285 del 1977, e successive modificazioni ed integrazioni, verranno particolarmente valutati i titoli professionali e di servizio acquisiti durante l'esecuzione del rispettivo progetto specifico. Il punteggio per titoli di servizio verrà attribuito sulla base di un apposito rapporto rilasciato dal capo dell'ufficio a ciascun giovane, in relazione alla qualità del servizio reso, al rendimento, all'osservanza dell'orario, alla cultura generale e alla capacità professionale.

I titoli devono essere prodotti dal candidato al Ministero del tesoro - Direzione generale degli affari generali e del personale - Via XX Settembre, 97 - Roma, entro la data prevista per la prova scritta o pratica e verranno valutati prima della apertura delle buste, relative alla prova scritta o pratica, contenenti l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita del candidato.

L'esame si intende superato ove il candidato abbia raggiunto un punteggio non inferiore ai 18/30 nella prova scritta o pratica, integrata dal colloquio.

La votazione complessiva conseguita nell'esame risulta dalla somma dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli di studio, professionali e di servizio, nonchè nella prova scritta o pratica integrata dal colloquio.

Ai sensi dell'art. 26-*quater* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, coloro che hanno superato l'esame di idoneità sono iscritti in graduatorie istituite per ogni ruolo organico esistente presso ciascuna amministrazione. L'iscrizione nella graduatoria avviene secondo l'ordine cronologico determinato dalla data in cui ha avuto inizio il progetto specifico. Il punteggio riportato nell'esame determina l'ordine di precedenza esclusivamente per i candidati che hanno partecipato all'esame relativo allo stesso progetto specifico o a progetti specifici che abbiano avuto inizio nella stessa data.

In caso di parità di punteggio l'ordine di precedenza è determinato in base ai criteri indicati nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dell'esame sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro e ne verrà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per l'eventuale impugnativa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 settembre 1981

Il Ministro per la funzione pubblica
SCHIETROMA

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1981
Registro n. 10 *Presidenza, foglio n.* 29

(6912)

MINISTERO DEI TRASPORTI

REGISTRO AERONAUTICO ITALIANO

Concorso pubblico, per esami, a quattro posti di archivista dattilografo nel ruolo amministrativo

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a quattro posti di archivista dattilografo nel ruolo amministrativo.

Detti posti sono ripartiti, uno per ciascuna, tra le direzioni territoriali del RAI di Milano, Napoli, Torino e Venezia-Mestre.

Gli aspiranti possono concorrere per una sola delle sedi predette, che dovrà essere chiaramente indicata nella domanda di ammissione.

L'omissione di tale specifica indicazione, così come la dichiarazione nella domanda di voler concorrere per più sedi, comporterà l'esclusione dal concorso.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media inferiore).

I candidati dovranno possedere, alla data di scadenza della presentazione delle domande, età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande dovranno essere redatte con le modalità stabilite dal bando di concorso il cui testo sarà rilasciato, a richiesta degli interessati, dagli uffici del Registro aeronautico italiano in via del Tritone n. 169 - Roma.

(6936)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a posti nel profilo professionale di segretario (4ª categoria - tecnico), indirizzi elettrotecnico e meccanico, per le esigenze del compartimento di Napoli.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a posti nel profilo professionale di segretario in prova (4ª categoria - tecnico), indetto con decreto ministeriale 25 luglio 1980, n. 1847, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1980, registro n. 4 Trasporti, foglio n. 55, per gli indirizzi elettrotecnico e meccanico del compartimento di Napoli, avrà luogo in Roma alle ore 7 nei giorni e nelle sedi di seguito indicati:

Indirizzo elettrotecnico - 20 *dicembre* 1981 presso:

istituto tecnico industriale «Galileo Galilei», via Conte Verde, 51; istituto «Sacro Cuore», via Marsala, 42.

Indirizzo meccanico - 17 gennaio 1982 presso:

istituto tecnico industriale «Galileo Galilei», via Conte Verde, 51.

(6968)

REGIONI

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1981, n. **17.**
Calendario venatorio 1981-82.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 73 *del* 23 *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge disciplina l'esercizio venatorio nella regione Marche in attesa della legge organica di attuazione della legge 27 dicembre 1977, n. 968, con la quale saranno individuati i soggetti destinatari della delega.

I titolari di licenza di caccia, rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, possono praticare l'esercizio venatorio nel territorio della regione Marche nel rispetto e con l'osservanza delle norme previste dalla presente legge e dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Art. 2.

Ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 968, il territorio della Regione è sottoposto al regime gratuito di caccia controllata con limitazioni di tempo, di luogo e di capi da abbattere per ciascuna delle specie indicate al successivo art. 5.

Art. 3.

E' vietato abbattere, catturare o detenere esemplari di qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica non compresi tra le specie di cui al successivo art. 5 fatta eccezione per i topi propriamente detti, le arvicole, le talpe e i ratti.

Art. 4.

Le specie di selvaggina per le quali è consentito l'esercizio venatorio nella regione Marche sono quelle elencate nel successivo art. 5.

Art. 5.

La stagione venatoria ha inizio il 19 agosto 1981 e termina il 10 marzo 1982.

Per consentire il ripopolamento, la caccia al fagiano, alla lepre, alla pernice e alla starna si chiude il 6 dicembre 1981.

A causa delle recenti immissioni, la caccia ai daini, mufloni, caprioli, camosci e cervi non è consentita.

Le amministrazioni provinciali, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, provvedono al controllo della consistenza delle volpi per evitare nocumento al patrimonio faunistico, disponendo abbattimenti in deroga alla vigente normativa anche nelle zone di ripopolamento e cattura ed anche nei terreni coperti di neve.

Le specie di selvaggina cacciabili sono le seguenti:

1) specie cacciabili dal 19 agosto fino al 31 dicembre: calandro, merlo, prispolone, quaglia, tortora;

2) specie cacciabili dal 19 agosto fino al 28 febbraio: alzavola, canapiglia, chiurlo, combattente, folaga, gallinella d'acqua, germano reale, mestolone, moriglione, passera mattugia, pettegola, pittima minore, tottavilla;

3) specie cacciabili dal 19 agosto fino al 10 marzo: beccaccino, codone, colombaccio, donnola, fischione, frullino, marzaiola, moretta, passera oltremontana, passero, piviere, porciglione, storno, volpe;

4) specie cacciabili dal 20 settembre fino al 31 dicembre: coniglio selvatico, colino della Virginia, fringuello, frosone, gallo cedrone, peppola, pispola, strillozzo, verdone;

5) specie cacciabili dal 20 settembre fino al 28 febbraio: beccaccia, cesena;

6) specie cacciabili dal 20 settembre fino al 10 marzo: allodola, cappellaccia, cornacchia nera, corvo, pavoncella, taccola, tordo bottaccio, tordo sassello;

7) specie cacciabile dal 1° novembre fino al 31 gennaio: cinghiale;

8) specie cacciabili dal 20 settembre fino al 6 dicembre: fagiano, lepre, pernice, starna;

9) la caccia alla coturnice è consentita dall'11 ottobre al 6 dicembre.

Le amministrazioni provinciali, nei casi di accertata presenza di coturnici e nelle zone interessate, possono vietare l'esercizio venatorio fino all'11 ottobre e dopo il 6 dicembre.

E' vietata la caccia da appostamento al beccaccino.

Le specie di selvaggina di cui al comma quinto del presente articolo sono cacciabili nei giorni sottoindicati:

agosto: mercoledì 19 - sabato 22 - domenica 23 - domenica 30;

settembre: domenica 6 - domenica 20 - mercoledì 23 - sabato 26 - domenica 27 - mercoledì 30;

ottobre e novembre: alla selvaggina stanziale: mercoledì, sabato e domenica di ogni settimana;

dicembre e gennaio: mercoledì, sabato e domenica di ogni settimana;

febbraio: mercoledì 3 - sabato 6 - domenica 7 - mercoledì 10 - sabato 13 - domenica 14;

Nei giorni 19, 22, 23 e 30 agosto e 6 settembre 1981 la caccia è consentita da appostamento fisso o temporaneo senza l'uso di richiami vivi e in forma vagante, anche con l'uso del cane, tranne che nelle zone indicate dalle amministrazioni provinciali ove è permessa solo da appostamento fisso o temporaneo senza l'uso di richiami vivi.

Nei mesi di ottobre, novembre, dal 15 febbraio al 10 marzo, sentito il parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, la caccia alla selvaggina migratoria è consentita per cinque giorni alla settimana fermo restando il silenzio venatorio nelle giornate di martedì e venerdì.

L'esercizio venatorio è vietato su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, fatta eccezione per la caccia dei palmipedi e trampolieri di cui al presente articolo, lungo il litorale, i laghi naturali, i corsi d'acqua perenni determinati dalle amministrazioni provinciali, nonché nei pantani o guazzi (pantiere) regolarmente autorizzati.

Art. 6.

L'esercizio venatorio ha inizio secondo gli orari di seguito indicati e termina al tramonto:

agosto: ore 5,20;

settembre: nel periodo 1/15: ore 5,30, nel periodo 16/30: ore 6;

ottobre: nel periodo 1/15: ore 5,20, nel periodo 16/31: ore 5,30;

novembre: nel periodo 1/15: ore 6, nel periodo 16/30: ore 6,30;

dicembre: nel periodo 1/15: ore 6,30, nel periodo 16/31: ore 7;

gennaio: nel periodo 1/15: ore 7, nel periodo 16/31: ore 7;

febbraio: nel periodo 1/15: ore 6,45, nel periodo 16/28: ore 6,20;

marzo: nel periodo 1/10: ore 6.

Art. 7.

Per ogni giornata di caccia è consentito a ciascun titolare di licenza di abbattere i seguenti capi di selvaggina:

a) selvaggina stanziale: due capi di cui una lepre. Per il cinghiale è consentito l'abbattimento di un capo giornaliero;

b) selvaggina migratoria: quaglie e tortore: 10 capi complessivi; tordi, merli e cesene: 25 capi complessivi; trampolieri e palmipedi: 10 capi complessivi; colombacci: 10 capi complessivi; beccacce: 5 capi.

Il numero massimo di capi abbattibili appartenenti alle specie di cui alla lettera *b*) non può superare complessivamente i 30 capi.

Per le altre specie il numero massimo complessivo consentito è di 30 capi, ad eccezione degli storni e dei passeri non soggetti a limitazione di carniere.

Art. 8.

Fino a quando non verrà disposto diversamente con legge regionale, gli appostamenti fissi sono soggetti ad autorizzazione annuale rilasciata in carta legale dall'amministrazione provinciale competente per territorio nel rispetto delle norme previste dal testo unico delle leggi sulla caccia approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni.

E' vietata l'apposizione di «tabelle» per la delimitazione delle «zone di rispetto».

Il titolare dell'appostamento fisso, ai fini della pubblica incolumità è tenuto a segnalare con idonei cartelli l'esistenza dell'appostamento.

Sono vietati gli impianti di appostamenti fissi e temporanei ad una distanza minore di 1.000 metri dai valichi montani, ai sensi dell'art. 16, della legge 27 dicembre 1977, n. 968. Il sostare dietro ad un riparo naturale non costituisce esercizio di caccia da appostamento temporaneo.

E' vietata la concessione di nuovi appostamenti fissi entro gli argini dei fiumi.

Ogni appostamento fisso può funzionare con un numero massimo di 30 richiami vivi fatta eccezione per la caccia agli storni per la quale il numero massimo dei richiami vivi della specie, oltre i sopradetti, è fissato in 60.

Nel territorio del Monte Conero, in provincia di Ancona, delimitato dalla strada per Portonovo al bivio per Portonovo, lungo la strada provinciale del Conero fino a Sirolo e per tutto il versante a mare sono vietati gli appostamenti fissi e temporanei con l'uso dei «volantini».

Gli stampi alla fine della stagione venatoria devono essere rimossi.

Art. 9.

Le riserve di caccia, fermo restando quanto disposto dall'art. 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, e successive modificazioni, sono assoggettate alle limitazioni di tempo e di capi stabilite dalla presente legge. Nelle riserve di caccia a carattere turistico gestite da enti pubblici e ripopolate con fagiani e starne esclusivamente di allevamento la caccia alle dette specie è consentita senza limitazioni di capi per tre giornate settimanali a scelta.

La caccia ai soli fagiani di cui al comma precedente è consentita fino al 31 dicembre.

Art. 10.

L'addestramento e l'allenamento dei cani, prima dell'apertura della caccia, è consentito a partire dal 13 agosto fino al 17 settembre, nei giorni di mercoledì, giovedì e sabato. Dal 19 al 31 agosto nei giorni in cui è consentita la caccia vengono precluse all'addestramento e all'allenamento dei cani le zone ove la caccia è consentita solamente da appostamento fisso o temporaneo.

E' fatto comunque divieto di accesso ai terreni con colture intensive, specializzate e da seme, nonché nelle macchie, nei boschi e negli incolti.

L'uso del cane dal 19 agosto al 28 febbraio è consentito solamente nelle giornate di caccia, dal 19 agosto al 16 settembre secondo le modalità di cui al primo comma del presente articolo; dal 1° marzo al 10 marzo l'uso del cane è limitato alla caccia lungo i fiumi e i laghi, ad eccezione della caccia alla volpe che è consentita su tutto il territorio.

Art. 11.

Al fine di consentire un ordinato e disciplinato svolgimento dell'attività venatoria in regime di caccia controllata i titolari di licenze per l'esercizio della caccia devono essere in possesso del tesserino previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Il tesserino, valido su tutto il territorio nazionale, è rilasciato gratuitamente dalla amministrazione comunale nel cui territorio il richiedente ha la residenza.

Per gli adempimenti di cui ai comma precedenti, la giunta regionale provvede a trasmettere i tesserini della Regione al competente organo in materia di caccia della Repubblica di San Marino.

Il tesserino numerato progressivamente è stampato a cura della Regione in conformità al modello allegato alla presente legge.

Alle spese di stampa, si provvede con i fondi stanziati a carico del cap. 4123105, a quelle di rilascio e di distribuzione, con i fondi di cui al cap. 4123107 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1981.

Per ogni giornata di caccia l'intestatario del tesserino deve annotare sullo stesso, in modo indelebile e negli spazi all'uopo destinati, il giorno di caccia, e subito dopo l'abbattimento, i capi di selvaggina stanziale abbattuti, nonché la regione prescelta. Per quanto riguarda la selvaggina migratoria deve indicare, in modo indelebile, il numero dei capi complessivi giornalmente abbattuti.

Le amministrazioni comunali sono tenute a comunicare al servizio regionale sport, tempo libero, caccia e pesca entro e non oltre il 31 marzo 1982 il numero dei tesserini rilasciati.

I cacciatori non residenti nella regione Marche per praticare l'esercizio venatorio devono essere in possesso del tesserino di cui al primo comma del presente articolo rilasciato dalla regione di residenza.

La giunta regionale è autorizzata a corrispondere ai comuni, a titolo di rimborso spese, la somma di L. 250 per ogni tesserino rilasciato.

Per ottenere il tesserino relativo all'annata venatoria 1982-83 il cacciatore deve restituire contestualmente, salvo casi di forza maggiore, al comune di residenza il tesserino relativo alla presente annata al fine di consentire l'elaborazione dei dati da parte del sistema informativo regionale orientato alle esigenze della programmazione faunistica.

Per quanto concerne le modalità per l'esercizio venatorio da riportarsi nel tesserino di caccia, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, la Regione provvede a stampare un pieghevole da consegnarsi contemporaneamente allo stesso tesserino.

Art. 12.

Il contravventore alle disposizioni contenute nella presente legge è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 31 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Le violazioni alle disposizioni di cui all'art. 10 della presente legge sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 50.000.

Alla stessa sanzione amministrativa è sottoposto il proprietario del cane trovato a vagare liberamente in campagna.

Art. 13.

La giunta regionale, con propria deliberazione, pubblica il calendario venatorio relativo alla intera annata venatoria 1981-82 nel rispetto della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 22 luglio 1981

MASSI

(6817)

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1981, n. 18.

Contributo chilometrico onnicomprensivo in conto esercizio da erogarsi alle aziende concessionarie di servizi pubblici di linea di competenza regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 74 *del* 24 *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'anno 1981 la Regione eroga:

a) alle aziende pubbliche e private concessionarie di servizi pubblici di linea di competenza regionale un contributo onnicomprensivo di L. 630 per ogni chilometro di percorrenza previsto dai disciplinari di concessione;

b) il contributo di cui al punto *a*) è aumentato del 5 per cento per le autolinee che si svolgono almeno per il 50 per cento in zona montana;

c) il contributo di cui al punto *a*) è aumentato del 5 per cento per le aziende aventi una percorrenza km/agente annua inferiore a km 15.000 e per le aziende che svolgono nell'anno una percorrenza complessiva inferiore a 100.000 km.

Art. 2.

Al termine di ogni esercizio l'importo del contributo corrisposto viene conguagliato, fino al ripiano del disavanzo dei bilanci aziendali relativi alla gestione delle autolinee di concessione regionale, in base alle percorrenze effettuate nonché ai costi ed ai ricavi del traffico accertati.

Il contributo da erogare in via preventiva per l'anno successivo sarà previsto nella legge di bilancio e avrà l'ammontare di quello complessivo così come determinato per l'anno precedente.

Art. 3.

Per ciascun agente delle linee di concessione statale, regionale e comunale che cessa dal servizio successivamente al 1° gennaio 1981 è concesso un contributo pari alla differenza fra il trattamento di buonuscita previsto dal vigente contratto di lavoro e quello dei precedenti contratti ANAC e FENIT fino al 31 dicembre 1980, come previsto dall'art. 3 della legge regionale 21 maggio 1980, n. 33.

Art. 4.

Per il personale impiegato sulle linee di concessione statale e comunale, escluse le linee di gran turismo, la Regione corrisponde un contributo per ogni dipendente, in relazione al servizio prestato nell'anno, pari alla differenza fra il trattamento previsto dal vigente contratto di lavoro e quello dei precedenti contratti ANAC e FENIT.

Il contributo è concesso sull'ammontare della spesa effettivamente sostenuta per il personale dell'azienda, rilevata dai libri paga e risultante da apposita dichiarazione redatta e giurata nei modi di legge dal legale rappresentante dell'azienda medesima.

Art. 5.

La giunta regionale concede acconti bimestrali in relazione al periodo di esercizio già svolto ed in proporzione alle percorrenze effettuate nel bimestre, ferme restando condizioni e modalità di cui all'articolo seguente, per l'importo complessivo non superiore a L. 4.560.866.218.

Art. 6.

Sono escluse dal contributo le imprese che non applichino integralmente il contratto nazionale di lavoro degli autoferrotramvieri, internavigatori e dai lavoratori delle autolinee private.

Sono altresì escluse dal contributo le imprese che non abbiano assicurato la normale efficienza del servizio secondo le norme di esercizio stabilite dalle leggi regionali e dal disciplinare di concessione.

Sono inoltre escluse le imprese che non abbiano garantito la continuità del servizio sulle linee gestite in concessione e che non abbiano presentato domanda di proroga delle concessioni nei termini stabiliti.

Art. 7.

La domanda di contributo deve essere presentata entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, alla regione Marche, assessorato ai trasporti, servizio trasporti. Detta domanda al termine dell'anno dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

bilancio redatto secondo lo schema di bilancio tipo definito dal Ministero del tesoro, ai sensi del IV comma dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

dichiarazione giurata nei casi previsti dall'art. 4 della presente legge;

copia delle denunce presentate agli uffici fiscali relative agli introiti dell'intero anno;

elenco dei canoni postali e di ogni altro eventuale canone o sussidio percepito da province, comuni o altri enti;

indicazione delle percorrenze per le quali è stato versato il contributo di sorveglianza;

eventuale ulteriore documentazione che sarà ritenuta necessaria al completamento dell'istruttoria.

Per l'anno 1982 la domanda di contributo deve essere presentata entro il trentuno gennaio — la relativa documentazione deve essere trasmessa alla Regione al termine dello stesso anno.

Art. 8.

I contributi sono concessi con deliberazione della giunta regionale ed erogati con provvedimento del presidente della Regione. I contributi sono concessi entro i limiti delle disponibilità finanziarie di cui al successivo art. 13 e salva riduzione proporzionale dei contributi stessi alle aziende.

Art. 9.

All'INT di Teramo viene corrisposto il contributo relativo alla perequazione contrattuale per il personale per l'anno 1979 nella misura prevista dalla legge regionale 16 giugno 1979, n. 21 pari a L. 235.540.792.

Art. 10.

Per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 24 maggio 1977, n. 18, e per consentire interventi straordinari di sostegno nei confronti dei servizi di trasporto viaggiatori di pubblico interesse, la Regione concede contributi entro il limite di spesa di L. 500.000.000.

Art. 11.

I contributi di cui al precedente articolo sono concessi con deliberazione della giunta regionale d'intesa con la commissione consiliare competente.

I contributi sono erogati con provvedimento del presidente della Regione.

Art. 12.

La presente legge rimane in vigore fino al momento in cui diverrà operativo in tutti i suoi effetti il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio, previsto dalla legge statale 10 aprile 1981, n. 151 e comunque non oltre il 31 dicembre 1982.

Art. 13.
Disposizioni finanziarie

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge relativi all'anno 1981 sono autorizzate le seguenti spese:

a) per i contributi di cui all'art. 1 L. 14.850.000.000;

b) per i contributi di cui all'art. 3 L. 350.000.000;

c) per i contributi di cui all'art. 4 L. 650.000.000;

d) per i contributi di cui all'art. 9 L. 235.540.792;

e) per i contributi di cui all'art. 10 L. 500.000.000,

pari complessivamente a L. 16.585.540.792, di cui L. 5.796.407.010 nell'anno 1981 e L. 10.789.133.782 nell'anno 1982.

Alla copertura della spesa di cui al comma precedente si provvede nel modo che segue:

a) quanto a L. 5.796.407.010 relativi all'anno 1981, mediante riduzione, per pari importo, degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 5100101 dello stato della spesa del detto anno « Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese di parte corrente attinenti l'esercizio delle funzioni normali » partita n. 4 - parte - dell'elenco n. 2;

b) quanto a L. 10.789.133.782, con i fondi che saranno iscritti nel bilancio per l'anno 1982, secondo le indicazioni del bilancio pluriennale per il triennio 1981-83 adottato con l'art. 83 della legge regionale 11 maggio 1981, n. 11.

Le somme occorrenti per l'erogazione dei contributi previsti dai precedenti articoli 3, 4, 5 e 9:

a) per l'anno 1981 sono iscritte a carico del capitolo 2222115 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'anno 1981 con la denominazione « Contributi alle imprese concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori » con la dotazione di competenza e di cassa di L. 5.796.407.010;

b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi previsti dall'art. 1 saranno stanziate, per l'anno 1982, s.. apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa per il detto anno, la cui copertura trova rispondenza nel programma 2.2.2.2. nel bilancio pluriennale 1981-83 adottato con l'art. 83 della legge regionale 11 maggio 1981, n. 11.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 23 luglio 1981

MASSI

(6818)

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1981, n. 19.
Decennale dello statuto della regione Marche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 75 *del* 25 *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Marche, in occasione del X Anniversario dello statuto, attua, promuove e sostiene iniziative dirette a valorizzarne e diffonderne i contenuti e a sottolineare l'importanza del ruolo dell'ente Regione nella realtà marchigiana.

Art. 2.

Le iniziative di cui al precedente comma comprendono:

1) organizzazione di conferenze e di servizi giornalistici, stampa e diffusione di studi, istituzione di premi per ricerche, tutti inerenti la regione Marche e il suo statuto;

2) promozione di manifestazioni, anche d'intesa o in collaborazione con altri enti o istituzioni, consone agli scopi e allo spirito di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Su proposta dell'ufficio di presidenza del consiglio, la giunta delibera i programmi di attività e le spese previste dalla presente legge.

L'ufficio di presidenza cura l'attuazione e il coordinamento delle iniziative previste dai programmi di cui al precedente comma.

Art. 4.

Per le finalità di cui agli articoli precedenti è autorizzata per l'anno 1981, la spesa di lire 70 milioni.

Le somme occorrenti sono iscritte a carico del cap. 1630101 che, con la presente legge, si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'anno 1981, con la denominazione « Oneri per la celebrazione del X Anniversario dello statuto » e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 70 milioni.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, pari a lire 70 milioni, si provvede mediante riduzione, per pari importo, degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 5100101 dello stato di previsione della spesa dell'anno 1981 - partita n. 1-*bis* dell'elenco n. 2 ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 24 luglio 1981

MASSI

(6819)

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1981, n. 20.

Provvedimenti per l'incentivazione del turismo nelle zone litoranee del territorio marchigiano.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 78 *del* 28 *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'incentivazione e lo sviluppo del turismo regionale nella stagione estiva e per le esigenze del rapido scorrimento delle merci trasportate su strada, la regione Marche, per i fini di interesse regionale, nei limiti e con le modalità di cui ai successivi articoli, assume a proprio carico gli oneri di pedaggio sull'autostrada A14 relativi alla deviazione del traffico sulla tratta autostradale Porto d'Ascoli-Cattolica, per l'anno 1980 e Porto d'Ascoli-Rimini nord per l'anno 1981 anche con alternanze di entrate e uscite per caselli intermedi ai due terminali suddetti, nei confronti di autotreni, autoarticolati e autosnodati.

Art. 2.

La giunta regionale è autorizzata a stipulare, per ciascuno degli anni 1980 e 1981, apposite convenzioni con la « Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade S.p.a. », e con gli enti locali interessati alla deviazione del traffico per definire assunzione e ripartizione degli oneri, modalità di pagamento e le altre condizioni conseguenti a quanto stabilito dal precedente articolo.

Art. 3.

L'assunzione degli oneri previsti dal precedente articolo decorre dal 20 giugno 1980 al 15 settembre 1980 e dal 29 giugno 1981 al 29 agosto 1981.

La giunta regionale è autorizzata ad assumere gli oneri di cui al primo comma nella misura del 50% dell'importo complessivo per gli anni 1980 e 1981.

Art. 4.

Per la corresponsione del concorso regionale sui pedaggi di cui agli articoli precedenti è autorizzata la spesa complessiva di L. 1.160.000.000, di cui lire 510 milioni per i pedaggi relativi all'anno 1980 e lire 650 milioni per i pedaggi relativi all'anno 1981.

I comuni e le amministrazioni provinciali interessate versano le quote a proprio carico, determinate sulla base della convenzione di cui al precedente art. 2, alla tesoreria della Regione, la quale provvederà al relativo versamento alla « Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade S.p.a. ».

Le somme versate dagli enti locali affluiscono al cap. 6400016 che con la presente legge si istituisce, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 1981 con la denominazione « Quote dovute dagli enti locali per il pagamento degli oneri relativi alla deviazione del traffico pesante dalla strada statale n. 16 alla autostrada A14 » e con la dotazione di competenza e di cassa di lire 1.160 milioni.

Le somme occorrenti per il pagamento delle quote a carico degli enti locali sono iscritte a carico del cap. 7400016 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1981 con la denominazione « Pagamento delle quote dovute dagli enti locali per la deviazione del traffico pesante dalla strada statale n. 16 alla autostrada A14 » e con la dotazione di competenza e di cassa di lire 1.160 milioni.

Al pagamento delle spese di cui al primo comma si provvede nel modo che segue:

a) per i pedaggi relativi all'anno 1980, nonchè per un primo acconto per i pedaggi relativi all'anno 1981, pari complessivamente a lire 860 milioni, a carico del cap. 2222113 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1981 con la denominazione « Spese per il pagamento dei pedaggi autostradali per la deviazione del traffico pesante » e con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 860 milioni;

b) per il saldo relativo ai pedaggi dell'anno 1981, pari a lire 300 milioni, a carico del capitolo corrispondente dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1982.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede:

a) per l'anno 1981, mediante riduzione, per lire 860 milioni, degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto esercizio « Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese di parte corrente attinenti l'esercizio delle funzioni normali » elenco n. 2, partita n. 4 — parte;

b) per l'anno 1982, la copertura della spesa risulta assicurata nel bilancio pluriennale per il triennio 1981-83, adottato con l'art. 83 della legge regionale 11 maggio 1981, n. 11, ove è ascritta al cap. 5100101 - programma n. 2.2.2.2.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 27 luglio 1981

MASSI

(6820)

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1981, n. 21.

Provvedimenti straordinari per l'assistenza alle famiglie sottoposte a provvedimenti di sfratto.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 79 *del* 3 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Marche, al fine di contribuire a dare soluzione temporanea al problema delle famiglie sottoposte a provvedimenti di sfratto, sostiene l'attività dei comuni diretta alla formazione di un patrimonio di edilizia residenziale.

Art. 2.

La regione Marche assegna ai comuni contributi per l'acquisto di immobili e per il recupero, ai fini abitativi, di edifici acquistati o di loro proprietà da adibire, temporaneamente, ad alloggio delle famiglie sottoposte a provvedimenti di sfratto.

Il contributo è concesso:

a) in conto capitale nella misura non superiore al 60% del prezzo di ogni singolo appartamento per l'acquisto e il recupero di immobili già costruiti o in fase di costruzione. Qualora l'immobile da recuperare risulti di proprietà del comune, il contributo è pari alla spesa necessaria per l'esecuzione delle opere previste dal progetto redatto e approvato a norma della legge regionale 18 aprile 1979, n. 17;

b) in conto interessi in annualità costanti ventennali pari al 13% della somma mutuata per l'acquisto di immobili di nuova costruzione o in fase di costruzione.

La superficie di ogni appartamento non può superare, di regola, i 60 mq netti di superficie.

Gli appartamenti acquisiti ai sensi della presente legge vanno a far parte del patrimonio indisponibile del comune e il reddito da essi derivante è destinato alla manutenzione e all'incremento del patrimonio edilizio residenziale comunale.

Art. 3.

Sono ammessi ai contributi di cui alla presente legge i comuni nel cui territorio, ai sensi dell'art. 26 della legge 27 luglio 1978, n. 392, si applicano le disposizioni del capo primo della stessa legge e nei quali si sia verificato nei dodici mesi precedenti l'entrata in vigore della presente legge, o sia pendente un alto numero di provvedimenti di sfratto, con esclusione di quelli che hanno usufruito del contributo previsto dall'art. 8 della legge 15 febbraio 1980, n. 25.

Art. 4.

I comuni di cui al precedente articolo, che intendono usufruire dei contributi previsti dalla presente legge, predispongono entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un piano di acquisto e recupero e lo trasmettono alla giunta regionale.

Gli appartamenti compresi nel piano di cui al comma precedente devono essere disponibili entro sei mesi dalla data di trasmissione dello stesso alla giunta regionale.

Art. 5.

La giunta regionale, su parere conforme della competente commissione consiliare, assegna i contributi di cui al precedente art. 2 ai comuni, tenuto conto del numero degli sfratti eseguiti nei dodici mesi precedenti l'entrata in vigore della presente legge o pendenti e del piano di cui al precedente articolo.

Art. 6.

Il comune disciplina l'assegnazione degli alloggi di cui alla presente legge assicurando priorità a nuclei familiari con reddito medio pro capite più basso calcolato sulla base del reddito dell'anno precedente a quello dell'assegnazione degli alloggi.

Il contratto di locazione non potrà superare la durata di un anno, rinnovabile per comprovata necessità, e dovrà contenere l'esplicita clausola del rilascio nel caso in cui il conduttore o altro membro del suo nucleo familiare pervenga alla disponibilità, a qualsiasi titolo, di altro alloggio.

Per quanto non previsto dal presente articolo il contratto di locazione è disciplinato dalle disposizioni della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Per nuclei familiari con un reddito non superiore a quanto previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive modificazioni e integrazioni, l'importo del canone di locazione è stabilito ai sensi dell'art. 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e successive modificazioni. L'assegnazione di un alloggio non esclude gli assegnatari dalla inclusione nelle graduatorie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Al fine dell'attribuzione dei punteggi, gli assegnatari sono considerati alla stregua degli altri concorrenti sottoposti a provvedimenti di sfratto. Entro 45 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale procede alla rilevazione del numero dei provvedimenti di sfratto eseguiti nei dodici mesi precedenti l'entrata in vigore della presente legge, o pendenti nei comuni di cui all'art. 3.

Art. 7.
Fidejussione della Regione

I mutui da contrarsi degli enti locali per le finalità di cui al precedente art. 2, assistiti dal contributo regionale, sono garantiti dalla Regione, per la parte eccedente l'importo dei cespiti delegabili ancora disponibili, mediante fidejussione da concedersi con decreto del presidente.

Per gli effetti di cui al comma precedente, la giunta regionale è autorizazta a stipulare apposite convenzioni con gli istituti mutuanti.

Per la copertura degli oneri derivanti dalla prestazione della garanzia fidejussoria, è autorizzata, per ciascuno degli anni dal 1982 al 2001, la spesa di lire 30 milioni, da iscriversi a carico di appositi capitoli da istituirsi negli stati di previsione della spesa dei detti anni. Detta spesa è dichiarata obbligatoria.

Art. 8.
Disposizioni finanziarie

Per la concessione dei contributi di cui al precedente art. 2 sono autorizzate le seguenti spese:

a) lire 2.000 milioni per i contributi in capitale, per l'anno 1981;

b) lire 500 milioni quale limite di impegno ventennale con decorrenza dal 1982 e termine al 2001, comportante la spesa complessiva di lire 10.000 milioni, per i contributi pluriennali.

Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma precedente si provvede nel modo che segue:

a) per l'anno 1981, mediante riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 5100201 dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislavitivi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese per investimenti» - elenco n. 3, partita n. 4 per lire 1.500 milioni e partita n. 5 per lire 500 milioni;

b) per gli anni 1982 e 1983, la copertura della spesa è assicurata nel bilancio pluriennale adottato con l'art. 83 della legge regionale 11 maggio 1981, n. 11, nel quale è ascritta al programma 2.2.1.3.;

c) per gli anni successivi, mediante impiego di una parte della quota spettante alla Regione a titolo di ripartizione del fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi di cui al primo comma, lettera a), del presente articolo sono iscritte a carico del cap. 2213211 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno - rubrica 2, settore 2, sub-settore 1, programma 3, titolo 2, con la denominazione «Contributo in capitale agli enti locali per l'acquisizione o il riattamento di fabbricati destinati a famiglie colpite da provvedimenti esecutivi di sfratto», con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 2.000 milioni.

Negli stati di previsione della spesa del bilancio per gli anni dal 1982 all'anno 2001 saranno iscritti appositi capitoli, con stanziamenti di lire 500 milioni per ciascun anno, per il pagamento dei contributi pluriennali di cui al primo comma, lettera b).

Ai sensi dell'art. 23, primo comma, della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata l'assunzione di obbligazioni da parte della Regione per la concessione agli enti locali dei contributi ventennali previsti dal precedente art. 2 sempre che le dette obbligazioni vengano a scadenza non prima dell'anno 1982 e non eccedano l'importo annuo di lire 500 milioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 3 agosto 1981

MASSI

(6821)

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1981, n. 22.

Intervento finanziario a favore della società Ferrovie adriatiche appennine di Fermo per l'esercizio degli autoservizi sostitutivi della ferrovia Porto S. Giorgio-Fermo-Amandola.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 80 *del* 4 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A titolo di definitiva revisione della sovvenzione di esercizio per il servizio sostitutivo della ferrovia Porto S. Giorgio-Fermo-Amandola, per gli anni dal 1972 al 1980, la giunta regionale è autorizzata a disporre l'erogazione di L. 1.104.560.000 a favore della società Ferrovie adriatiche appennine di Fermo, concessionaria del suddetto esercizio.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1981 e fino alla data di scadenza della convenzione in atto, la sovvenzione di esercizio, pari a L. 245.488.000 annue, è integrata fino al ripiano del bilancio con le modalità previste dalla legge regionale concernente il «contributo chilometrico onnicomprensivo in conto esercizio da erogarsi alle aziende concessionarie di servizi pubblici di linea di competenza regionale».

Art. 3.

Per la concessione dei contributi di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di L 1.104.560.000 per l'anno 1981.

Alla copertura della spesa autorizzata per effetto del comma precedente si provvede mediante riduzione per pari importo dello stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1981 «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese di parte corrente attinenti l'esercizio delle funzioni normali» partita n. 4 - parte - dell'elenco n. 2.

Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi di cui al precedente primo comma, sono iscritte a carico del cap. 2222119 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1981 i cui stanziamenti di competenza e di cassa sono stabiliti rispettivamente in L. 1.104.560.000.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 4 agosto 1981

MASSI

(6822)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	**L. 60.000**
Semestrale	**L. 33.000**
Un fascicolo	**L. 350**

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	**L. 22.000**
Semestrale	**L. 12.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	**L. 52.000**
Semestrale	**L. 29.000**

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali sopra indicate

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100813340)